

XXXVI.

TORNATA DEL 15 MAGGIO 1878

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

SOMMARIO. *Congedi. = Presentazione di una proposta di legge dal deputato Salvatore Morelli sul divorzio. = Giuramento del deputato Ferrini. = Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni al procedimento sommario nei giudizi civili — Articolo 389: ne sono approvati gli otto primi paragrafi — I paragrafi 9 (proposto dal deputato Griffini Luigi), 10 e 11, coll'aggiunta del deputato Mancini, sono pure approvati — Articolo 390: il deputato Alli-Maccarani svolge i suoi emendamenti — Oppugnati dal relatore e dal deputato Indelli, sono respinti — Paragrafi 1, 2 e 3 (emendato dal deputato Mancini) approvati — Il paragrafo 4, proposto dallo stesso, è pure approvato — Il deputato Guarrasi svolge il suo emendamento al paragrafo 5 che è poscia approvato con questa ed altre aggiunte proposte dai deputati Griffini Luigi e Mancini — I paragrafi 6, 7 (emendato dal deputato Mancini), 8 e 9, sono approvati — Paragrafo 10: aggiunta del deputato Mancini — Soppressione del secondo comma proposta dal deputato Fusco, oppugnata dal deputato Indelli — Il paragrafo è approvato coll'aggiunta — I deputati Griffini Luigi e Alli-Maccarani ritirano i loro emendamenti al paragrafo 11, che è approvato — Articoli 412 e 479 approvati — L'articolo 485, in seguito ad emendamenti proposti dal deputato Nocito e dubbi del deputato Fusco, è ritirato dalla discussione — Articoli 487 e 488 approvati — Soppressione d'una parte dell'articolo 489 proposta dal deputato Fusco, non accolta — L'articolo è approvato come lo è pure l'articolo 843, ultimo della legge — Ordine del giorno sull'argomento, svolto dal deputato Alli-Maccarani, non accettato dal Ministero e dalla Commissione, ritirato dal proponente. = Discussione dello schema di legge relativo alla costruzione d'un ponte sul fiume Pescara — Il deputato Majocchi svolge la proposta d'un secondo articolo — Aggiunte proposte dal deputato Lugli — Schiarimenti del ministro dei lavori pubblici — Il deputato Majocchi ritira il suo articolo aggiuntivo — L'articolo unico della legge, emendato dal deputato Lugli, è approvato.*

La seduta è aperta alle ore due pomeridiane.

Il segretario Morpurgo dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato; indi del sunto della seguente petizione:

1660. Speranza Giuseppe, già brigadiere dei dazi indiretti, esposti i servizi prestati, invoca quel provvedimento a cui i medesimi possono dargli diritto.

PRESIDENTE. Chiedono un congedo, per motivi di famiglia: gli onorevoli Cuturi e Incontri, di otto giorni. Per ragioni di salute: gli onorevoli Del Giudice e Carancini, di otto giorni; l'onorevole Toaldi, di due.

(Sono accordati.)

L'onorevole Morelli Salvatore ha presentato una proposta di legge che sarà trasmessa agli uffizi perchè ne autorizzino o no la lettura.

Essendo presente l'onorevole Ferrini, l'invito a prestar giuramento.

(Il deputato Ferrini giura.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER MODIFICAZIONI AL PROCEDIMENTO SOMMARIO NEI GIUDIZI CIVILI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni al procedimento sommario nei giudizi civili.

Ieri, come la Camera ricorda, dell'articolo unico del progetto di legge si giunse a votare la prima e seconda parte, cioè, gli articoli sostitutivi 201 e

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1878

386, ora procederemo oltre nella discussione tenendo conto degli emendamenti presentati mano mano.

« Art. 389. Sono trattate col procedimento sommario :

« 1° Le domande per provvedimenti conservatori o interinali ;

« 2° Le domande fondate su titolo autentico, o scrittura privata ;

« 3° Le cause in appello dalle sentenze dei pretori, e da quelle dei tribunali proferite in procedimento sommario ;

« 4° Le domande relative a mercedi, ad annuità, a censi, a rendite sì perpetue che vitalizie, a colonie, ed a locazione di beni mobili od immobili anche se connesse ad istanze di espulsione o di rescissione di contratto ;

« 5° Le domande relative a sequestratari, depositari e custodi ;

« 6° Le domande di ammissione di fideiussori e loro garanti ;

« 7° Le domande di pensioni o assegnamenti provvisionali a titolo di alimenti ;

« 8° Le azioni di garanzia per vizi o difetti degli animali e delle merci ;

« 9° Le cause per le quali sia ordinato dalla legge il procedimento sommario ;

« 10. Le altre cause per le quali sia dal presidente, sulla istanza di una delle parti, attesa la loro indole, riconosciuto opportuno il procedimento sommario. »

A questo articolo non sono proposti emendamenti fino a tutto il paragrafo 8.

Quindi per procedere collo stesso sistema adottato ieri, se non sorgono obiezioni, io pongo ai voti gli otto primi paragrafi dell'articolo 389.

Coloro i quali li approvano sono pregati di alzarsi.

(Sono approvati.)

Dopo il paragrafo 8, l'onorevole Griffini Luigi ne propone un nuovo che prenderebbe il numero 9 e sarebbe il seguente:

« Le domande per riparazioni urgenti. »

Domando alla Commissione se accetta quest'aggiunta.

MORRONE, *relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro l'accetta pure ?
(*Segni d'assenso del ministro*)

L'onorevole Griffini avendo già svolte le ragioni di questa sua proposta, mi pare che la medesima possa porsi senz'altro a partito.

GRIFFINI LUIGI. Se l'onorevole presidente mi permette, ringrazio la Commissione d'averla accettata.

PRESIDENTE. Metto ai voti quest'aggiunta accettata dal Ministero e dalla Commissione.

(È approvata.)

Ora la numerazione cambia.

Il paragrafo 9 diventa 10, ed il 10 diventa l'11.

Al paragrafo 10 non essendo proposta variazione od aggiunta lo pongo ai voti come fu letto.

(È approvato.)

Al paragrafo 11 è proposta un'aggiunta dall'onorevole Mancini, d'accordo colla Commissione e col Ministero.

MORRONE, *relatore*. Precisamente.

PRESIDENTE. Quest'aggiunta consiste nell'inserire dopo le parole: « il procedimento sommario » le seguenti: « fino alla loro iscrizione nei ruoli. »

Pongo ai voti quest'aggiunta.

(È approvata.)

Ora pongo a partito l'intero paragrafo 11, così emendato :

« Le altre cause per le quali sia dal presidente, sull'istanza di una delle parti, attesa la loro indole, riconosciuto opportuno il procedimento sommario sino alla loro iscrizione a ruolo. »

(La Camera approva.)

« Art. 390. Nei procedimenti sommari dovranno osservarsi le norme seguenti :

« 1° Otto giorni prima dell'udienza fissata nella citazione il procuratore dell'attore depositerà per comunicazione in cancelleria il mandato per originale o per copia, l'atto di dichiarazione di residenza od elezione di domicilio della parte in conformità dell'articolo 158, n° 2, non che i documenti sui quali si fonda la domanda ; salvo che non abbia notificati i medesimi insieme alla citazione. »

A questo paragrafo primo, l'onorevole Alli-Maccarani propone si sostituisca il seguente :

« Otto giorni prima dell'udienza fissata nella citazione, nei giudizi di prima istanza, e cinque giorni prima di tale udienza, nei giudizi di appello, il procuratore dell'attore o dell'appellante depositerà per comunicazione in cancelleria il mandato per originale o per copia, l'atto di dichiarazione di residenza od elezione di domicilio della parte, in conformità dell'articolo 158, n° 2, non che i documenti ed una comparsa di ragioni o di motivi d'appello, sui quali si fonda la domanda. »

L'onorevole Alli-Maccarani ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

ALLI-MACCARANI. Mi spiegherò in poche parole. Il mio emendamento sarebbe duplice: comincio dal correggere il primo inciso del paragrafo primo dell'articolo 390.

Su questa parte tacerò perchè, interpellati alcuni colleghi, ho veduto che quest'emendamento darebbe

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1878

luogo a varie obiezioni, e d'altronde non lo trovo sostanziale.

Quindi mi fermo alla seconda parte dell'emendamento. Qual è lo spirito che informa l'attuale modificazione del Codice di procedura? È quello d'evitare le sorprese: difetto massimo che si riscontrava e si lamentava fin qui nel giudizio sommario. Affinchè si evitasse quest'inconveniente il Ministero, e la Commissione poi, della quale ho avuto l'onore di far parte, avevano provveduto, ordinando che l'attore od appellante, otto giorni prima di quello in cui si dovrebbe discutere la causa, depositi il mandato di procura ed i documenti sui quali si fonda la domanda.

Riflettuto a questa proposta, a me è sembrato che la sorpresa non si evitasse abbastanza col progetto attuale. Intendo bene che, quando l'attore ha spiegato cosa vuol raggiungere in giudizio, e ha quindi prodotto i documenti, un accorto legale probabilmente indovinerà le ragioni giuridiche per le quali l'attore stesso fa la sua domanda. Ma vi è il caso che questa divinazione non raggiunga il suo scopo.

E perciò parmi che all'oggetto, che ogni sorpresa sia evitata, alla produzione dei documenti vada unita una comparsa nella quale l'attore spieghi le ragioni della domanda.

Questo è interessante nel primo giudizio, interessantissimo poi nel giudizio di appello. Nel giudizio di appello come nel primo giudizio, il promotore dell'azione è in dovere di avvertire per tempo quali motivi egli abbia per domandare o per lamentarsi della sentenza.

Nè basta il dire l'atto di citazione deve indicare perchè l'attore promuove il giudizio, e l'atto d'appello per disposizione di legge deve enunciare i motivi di citazione.

Convieni riportarsi alla pratica.

La pratica porta che l'atto di citazione generalmente contesta dei fatti; e quindi con ragionamenti vaghi, non sempre rigorosamente legali, viene alla conclusione di ciò che l'attore sarà per domandare contro il convenuto.

L'atto d'appello poi, per quanto generalmente si suole praticare quanto alla enunciazione dei motivi, si limita a dedurre che i primi giudici sono incorsi in false apprezzazioni di fatto, e in erronea applicazione di diritto; ma non spiega mai dove l'errore di fatto si riscontri, nè quale errore di diritto abbia effettivamente incontrato il primo giudizio.

Quindi, se vogliamo veramente che il convenuto sia avvertito del perchè lo si chiami in giudizio; se vogliamo che l'appellato sappia per tempo per qual ragione si pretende invalidare la sentenza che gli

sorti favorevole, unico espediente è quello che ai documenti vada unita una spiegazione del perchè, del come l'attore o l'appellante creda che quei documenti facciano al suo caso, o per appoggiare la azione o per appoggiare le sue lagnanze a discredito di una prima sentenza.

È per questo, onorevoli colleghi, poichè voi già dalle mie brevi parole, col vostro acume, avete inteso meglio di quello che io possa spiegarlo quale sia il concetto che determina il mio emendamento, è per questo che al paragrafo 1° dell'articolo 390 a me parrebbe indispensabile che, laddove si dice che dovrà depositarsi l'atto di dichiarazione di residenza od elezione di domicilio della parte in conformità dell'articolo 158, si aggiungesse: *ed una comparsa di ragioni o di motivi di appello.*

Questa è una ampliazione di prescrizioni che di raccomando all'accoglienza della Camera.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione se accetta l'emendamento dell'onorevole Alli-Maccarani.

MORRONE, relatore. Debbo dichiarare che la Commissione non può accettare questo emendamento; e ne dico in poche parole la ragione.

L'onorevole Alli-Maccarani non insiste per quanto riguarda i giudizi di prima istanza.

ALLI-MACCARANI. No, insisto per tutti e due.

MORRONE, relatore. Tutti e due? Fa lo stesso. Dunque egli vorrebbe che tanto in prima istanza, quanto in appello non solamente si depositassero e l'atto di dichiarazione di residenza od elezione di domicilio ed i documenti; ma ancora una comparsa dalla quale risultassero le ragioni, in prima istanza, i motivi di appello, in seconda istanza.

Ma se è vero che il progetto il quale è sottoposto al vostro esame ha voluto mantener ferma la nota caratteristica che distingue il giudizio formale dal sommario, non vi pare, onorevoli colleghi, che quest'aggiunta, mediante la quale ci sarebbe l'obbligo di depositare in cancelleria niente di meno che comparse difensive, non sarebbe la stessa cosa che rientrare per isbieco nel procedimento formale?

Ma per rimuovere le difficoltà dell'onorevole Alli-Maccarani gli farò osservare, che nel sistema che si propone è insita la facoltà alle parti di cambiare in udienza le loro comparse, di proporre nuove eccezioni, di produrre nuovi documenti. Di ciò non si poteva disputare, imperocchè il progetto di legge provvedeva al caso del rinvio ad altra udienza, ma riteneva implicitamente, ed era chiaro da tutto il suo assieme, che nel procedimento sommario, adempiuto il deposito nel termine voluto dall'articolo, quando le parti si presentavano in udienza avevano ampia facoltà di cambiare, di aggiungere, di modificare le domande o le eccezioni, e di esibire nuovi docu-

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1878

menti. Di ciò, o signori, non si poteva dubitare. Nulla di meno per togliere ogni equivoco si è accettato e dal Ministero e dalla Commissione l'emendamento Mancini che verrebbe a formare il numero 4 di quest'articolo così concepito: « Tuttavia nel corso dell'udienza sono ammesse la produzione suppletiva di documenti, e le modificazioni od aggiunte alle conclusioni, ma l'altra parte, ecc. »

Dunque non è già che si venga a vietare alla parte il diritto di spiegare ampiamente e largamente le sue buone o cattive ragioni.

Ma in appello, dice l'onorevole nostro collega, non basta che si vada al giudice superiore per dire produco appello per i motivi adottati in prima istanza; voglio una comparsa difensiva. Ed io gli rispondo: parlate chiaro, dite voglio una comparsa difensiva prima di andare all'udienza. Dunque volete una formula che è nel procedimento formale, e questo naturalmente non si può accettare, tanto più che a ciò osta la prescrizione del termine, per la comunicazione della comparsa conclusionale.

PRESIDENTE. Dunque mi sembra che la Commissione non accetti nessuno degli emendamenti proposti dall'onorevole Alli-Maccarani all'articolo 390.

L'onorevole ministro li accetta?

CONFORTI, *ministro di grazia e giustizia*. Non li accetto.

PRESIDENTE. L'onorevole Alli-Maccarani ha facoltà di parlare.

ALLI-MACCARANI. Mi permetta di fare poche osservazioni...

PRESIDENTE. Sieno poche perchè ha già parlato una volta.

ALLI-MACCARANI. Col sistema della Commissione si cammina per una via affatto opposta alla mia. Il presidente della Commissione mi ha detto che si è creduto conveniente di ordinare il deposito dei documenti, ma si è voluto lasciare libero fino all'ultima ora alle parti di dedurre e dire quello che loro sembri utile al loro interesse. Io vado in una via tutta opposta. Io credeva che si dovesse modificare il giudizio sommario appunto per impedire che all'ultima ora e per sorpresa si potesse venire a presentare delle ragioni e delle deduzioni probatorie in tempo non dedotte, e che possono alterare affatto il campo della lite.

Nel mio modo di vedere il sistema da adottarsi è quanto più si può circospetto nell'evitare tutte e qualsiasi sorpresa. Altrimenti, a parere mio, metterebbe più conto seguitare come pel passato e mantenere il giudizio sommario quale è ora; così almeno si avrebbe una via più spicciativa. Oggi si va avanti il tribunale il giorno dell'udienza e si battaglia a piacere; se poi non si è preparati abba-

stanza si cerca in qualche modo di ottenere un aggiornamento e così si cammina male, ma con qualche sollecitudine.

Col sistema voluto dall'onorevole nostro collega della Commissione le sorprese si mantengono e si complica il procedimento. Anzi dirò meglio, le sorprese si facilitano. Infatti siccome in ogni ordine di cittadini vi sono delle spiacenti eccezioni, così può supporre che si trovino nell'ordine legale. Quindi qualche legale di eccezione, cioè troppo destro, profitterà delle nuove complicazioni assegnate al giudizio sommario per illudere con le prime produzioni per poi maggiormente cogliere al varco in seguito il suo avversario. Con tale nuovo sistema, io ripeto, anzichè escludere ed impedire le sorprese si porge un'arma, a chi ne voglia fare, delle più studiate ed efficaci.

Io sbaglierò, e se sbaglio la Camera mi condannerà col suo voto, ma io credo che scopo dell'attuale riforma sia quello di fare guerra al male testè indicato; al quale oggetto, unico espediente mi sembra quello di obbligare chi ricorre al tribunale di andarvi molto sul serio, e imporgli di preparare per tempo i suoi mezzi di azione. Quando si dichiara la guerra si deve già essere armati e sapere con quali mezzi si combatterà.

Se la Camera crede che sia necessario di obbligare l'attore a spiegare per tempo come e perchè chiama altrui in giudizio, e se vuole evitare quelle confusioni e complicitanze che oggi tutti lamentano, si adotti il mio emendamento; si vada per questa procedura. E, intendiamoci bene, con la riforma che portiamo oggi al sistema sommario, il formale diventa quasi un'eccezione anzichè una regola di procedimento. Il procedimento sommario diventa quasi quello di regola ed ordinario nei giudizi civili, quindi il bisogno di circondarlo di cautele e di garanzie maggiori. Vizio di questo procedimento, e principale suo vizio, era quello di facilitare le sorprese; quindi accettate, o signori, il mio emendamento, che tende appunto a bordeggiare lontani da questo scoglio.

PRESIDENTE. L'onorevole Indelli ha facoltà di parlare.

INDELLI. (*Della Commissione*) Io prego l'onorevole Alli-Maccarani di desistere dal suo emendamento, perchè mi pare che qui egli combatta un nemico immaginario.

L'onorevole Alli-Maccarani, che faceva parte della Commissione, deve ricordare che sul numero 3 di quest'articolo vi furono larghissime discussioni; e questo numero 3 dell'articolo risponde pienamente ai suoi voti. Col numero 3 dell'articolo 390 abbiamo già portata una profonda ferita al rito som-

mario, mirando appunto allo scopo di cui tanto si preoccupava l'onorevole Alli-Maccarani, cioè di evitare le sorprese. Qual è insomma il sistema che noi seguiamo? Nel numero 1 si dice che l'attore otto giorni prima deve depositare i suoi documenti, col'elezione del domicilio, ecc. Nel numero 2 si dice che tre giorni prima l'attore ed il convenuto dovranno fare a loro volta il deposito. Poi viene il numero 3, nel quale è detto: « Due giorni prima dell'udienza le parti si comunicano per copia le comparse conclusionali mediante deposito in cancelleria. Dunque l'onorevole Alli-Maccarani se volesse sostenere che ha bisogno di otto giorni invece di due, capirei le sue osservazioni. Ma se vuol dimostrare che le comparse conclusionali si debbono presentare, per la riforma che noi facciamo, prima dell'udienza, io gli rispondo che quello che egli desidera esiste già nella nostra riforma, già esiste nel nostro progetto di legge, perchè ci sono appunto due giorni anteriori all'udienza in cui si comunicano le comparse. E trattandosi di mantenere il concetto, il sistema del rito sommario, di non alterarlo, mi pare che questo possa bastare. Dirò all'onorevole Alli-Maccarani quello che dicono i giuristi: *quod petis intus habes*.

ALLI-MACCARANI. Sbaglia.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Alli-Maccarani?

ALLI-MACCARANI. Insisto.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti gli emendamenti...

ALLI-MACCARANI. L'emendamento, perchè ne mantengo uno solo.

Sulla prima parte non ho insistito.

PRESIDENTE. In tal caso, pongo ai voti il paragrafo 1 quale fu letto.

(È approvato.)

« 2° Quattro giorni prima dell'udienza il procuratore del convenuto depositerà a sua volta nella cancelleria il mandato per originale o per copia, l'atto di dichiarazione di residenza o di dichiarazione od elezione di domicilio del medesimo, in conformità dell'articolo 159, n° 2, nonchè i documenti dei quali egli intende valersi a propria difesa. »

Ora verrebbero dunque gli altri emendamenti proposti dall'onorevole Alli-Maccarani ai paragrafi 2 e 3; poi l'aggiunta al paragrafo 10.

ALLI-MACCARANI. Ma io ho discusso quello solamente che si riferiva al paragrafo 1.

PRESIDENTE. Ah! lei vuole spiegare ancora? (*Si ride*)

ALLI-MACCARANI. Quegli altri non gli ho spiegati.

PRESIDENTE. La Commissione ha detto che respinge gli emendamenti proposti all'articolo 390.

ALLI-MACCARANI. Ma io ne ho discusso uno solo, perchè non capisco come si possano votare tanti emendamenti in una volta: sono così disparate le disposizioni che è impossibile esaminarle in complesso.

PRESIDENTE. A me pareva che la Commissione, rispondendo, avesse dichiarato di respingere non solo gli emendamenti che ella aveva proposto al paragrafo primo, ma tutto il complesso del suo sistema.

ALLI-MACCARANI. Non mi pare.

MORRONE, *relatore*. Per lealtà debbo dichiarare che quando io ho detto che la Commissione non accettava gli emendamenti, intendeva parlare degli emendamenti al paragrafo primo, secondo e terzo.

Sicchè è rimasto intatto l'emendamento al paragrafo 10.

PRESIDENTE. Con questa intelligenza metterò ai voti gli emendamenti dell'onorevole Alli-Maccarani ai paragrafi 2° e 3°.

Domando innanzitutto se sono appoggiati.

(Sono appoggiati, poscia respinti.)

Pongo a partito il paragrafo 2° come venne letto.

(È approvato.)

« 3° Due giorni prima della udienza le parti si comunicano per copia le comparse conclusionali mediante deposito in cancelleria, e vi si unirà una copia in carta semplice per il presidente. Ciascun procuratore avrà diritto di richiedere la copia che lo riguarda, apponendo in segno di averla ricevuta la sua firma sull'originale. La causa non può iscriversi nel ruolo di udienza, se non sia stata nel termine istesso iscritta nel ruolo di spedizione. »

Ora a questo paragrafo sono proposti un emendamento dall'onorevole Griffini, ed un'aggiunta dell'onorevole Mancini.

L'onorevole Mancini ha già svolta la sua aggiunta nel discorso che fece ieri.

Chiedo all'onorevole ministro ed alla Commissione se accettano l'emendamento dell'onorevole Griffini?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non lo accetto.

MORRONE, *relatore*. Scusi un momento, onorevole presidente. (*Pausa*) Non l'accetta.

PRESIDENTE. La Commissione ed il ministro non accettano dunque l'emendamento dell'onorevole Griffini. Domando se egli v'insiste.

GRIFFINI LUIGI. Non v'insisto per risparmiare tempo alla Camera.

PRESIDENTE. Allora rimane soltanto l'aggiunta proposta dall'onorevole Mancini.

MANTELLINI. Cosa dice?

PRESIDENTE. Leggerò tutto quanto il paragrafo 3 se no non si comprenderebbe il senso di questa aggiunta:

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1878

« 3° Due giorni prima della udienza le parti si comunicano per copia le comparse conclusionali mediante deposito in cancelleria, e vi si unirà una copia in carta semplice per il presidente. Ciascun procuratore avrà diritto di richiedere la copia che lo riguarda, apponendo, in segno di averla ricevuta, la sua firma sull'originale. »

Fin qui il testo tal quale.

Ecco l'aggiunta dell'onorevole Mancini:

« Può altresì chiedere a sue spese copia legale dei documenti prodotti dalla parte avversaria. »

E poi il resto dell'articolo, cioè:

« La causa non può iscriversi nel ruolo di udienza, se non sia stata nel termine istesso iscritta sul ruolo di spedizione. »

Quest'aggiunta è concordata tra l'onorevole Mancini, il ministro e la Commissione.

Metto quindi a partito il paragrafo 3 così concordato.

(È approvato.)

Viene ora un nuovo paragrafo pure proposto dall'onorevole Mancini e concordato col Ministero e colla Commissione, il quale prenderebbe il n° 4.

Ne do lettura:

« Tuttavia nel corso dell'udienza sono ammesse la produzione suppletiva di documenti e le modificazioni od aggiunte alle conclusioni; ma l'altra parte avrà diritto a far rimandare la continuazione della causa ad altra udienza; e quando le tardive produzioni o couchiusioni non abbiano causa dal fatto della controparte, il tribunale può mettere in tutto od in parte le spese a carico del tardivo producente o conchiudente. »

Lo pongo a partito.

(È approvato.)

« 5° In mancanza di deposito degli atti e documenti suindicati nei termini come sopra prescritti, la causa, se le parti non consentono alla immediata discussione, potrà essere differita ad altra udienza.

« Quando vi siano più parti aventi uguale interesse od anche interesse opposto e rappresentate da diversi procuratori, la causa sarà differita ad altra udienza con intervallo non minore di giorni otto; salvo che l'attore abbia depositato insieme cogli originali tante copie dei documenti quante sono le parti in giudizio. »

A questo paragrafo gli onorevoli Mancini, Griffini e Guarrasi hanno presentato emendamenti. I due primi avendoli già svolti, domando anzitutto se questo emendamento dell'onorevole Guarrasi sia accettato dalla Commissione e dal Ministero.

INDELLI (*Della Commissione*). Lo conosce il ministro?

PRESIDENTE. Mi sono venuti a dire che è concordato!

INDELLI (*Della Commissione*). Con noi; ma il ministro non lo conosce. (*Pausa*)

PRESIDENTE. Do adunque lettura di questo emendamento dell'onorevole Guarrasi:

« Quando vi siano più parti aventi eguale interesse od anche opposto e rappresentate da diversi procuratori, la causa, se le parti non consentono all'immediata discussione o a un differimento più breve, sarà differita, ecc. »

Domando alla Commissione e al ministro se accettano questo emendamento.

MORRONE, *relatore*. Sì!

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sì!

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

L'onorevole Guarrasi ha facoltà di svolgerlo.

GUARRASI. Per giustificare il mio emendamento non occorre che una semplice osservazione su quanto si dispone nel n° 4 dell'articolo 390, diventato n° 5 per l'emendamento proposto dall'onorevole Mancini ed accettato dall'onorevole ministro e dalla Commissione.

Nel detto numero è sanzionata una regola ed una eccezione. Si dispone infatti come regola, che la causa debba essere differita quando manca il deposito degli atti e documenti, o la comunicazione delle conclusionali, nei termini più avanti segnati; e come eccezione, che il differimento non debba avere luogo quando le parti consentano alla immediata discussione.

Ora, non so comprendere il perchè la stessa eccezione non debba farsi nello alinea che segue. In questo alinea è contemplato il caso che vi siano in causa più parti aventi eguali od anche interessi opposti, e che sono rappresentate da diversi procuratori; e per tal caso si prescrive, che laddove l'attore abbia depositato insieme coll'originale tante copie dei documenti quante sono le parti in giudizio, la causa sia differita ad altra udienza, con intervallo non minore di giorni 8.

Però, a fianco di queste regole, io non veggo ripetuta l'eccezione pel caso in cui tutte le parti, rinunciando al beneficio della legge, od alla latitudine della stessa, preferissero invece l'immediata discussione, ovvero un differimento a termine più breve.

Se è vero intanto, che con questa legge s'intende mantenere la rigorosa eguaglianza fra i contendenti, senza turbare gli atti processuali, e, quel che più monta, senza ritardare il giudizio, nè gravare le parti di inutili spese, l'opportunità d'introdurre, anche per questo caso, l'eccezione da me indicata, sembrami evidentissima.

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1878

Io spero che la Camera voglia accettarla, tanto più che l'onorevole ministro e la Commissione la hanno di già accettata.

PRESIDENTE. Qui dunque, se non erro, degli emendamenti che si riferiscono al n° 5, il primo è dell'onorevole Griffini, e riguarda la prima parte del paragrafo. Esso consiste nel dire « sarà differita ad altra udienza, » invece di « potrà essere differita ad altra udienza. »

Domando se la Commissione e l'onorevole ministro accettano questo cambiamento del *potrà* in *sarà*; il quale, del resto, non fa che restituire la dizione ministeriale.

MORRONE, relatore. La Commissione discusse largamente questo quesito, se bisognasse accettare la proposta dell'onorevole ministro che imperativamente faceva dire all'articolo che la causa doveva essere differita ad altra udienza. Si ebbe a considerare in contrario, che probabilmente il differimento poteva essere chiesto al solo scopo di dilazionare il giudizio, ci fosse o non ci fosse ragionevole motivo.

Quindi parve alla Commissione che fosse più prudente consiglio di affidarsene alla prudenza discrezionale dell'autorità giudiziaria, la quale collegialmente si è impadronita della controversia.

Ad ogni modo, poichè da diversi nostri colleghi e particolarmente dal proponente il progetto, che fu l'onorevole Mancini, si insiste per fare adottare la formula imperativa piuttosto che la facoltativa, la Commissione, per questa parte, non avrebbe difficoltà di accettare la proposta ministeriale.

Fatta questa dichiarazione a nome della Commissione, mi fo l'onore di dichiarare alla Camera che essa recede dalla sua formula, e adotta quella del progetto ministeriale: in altri termini, si dica: « sarà differita ad altra udienza, » e non già « potrà essere differita ad altra udienza. »

PRESIDENTE. La Commissione accetta dunque l'emendamento dell'onorevole Griffini.

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

L'onorevole Mancini propone pure a questa prima parte del paragrafo 5 un'aggiunta che consiste nel far seguire alle parole « in mancanza degli atti o documenti suindicati » le seguenti: « o di comunicazione delle conclusioni; » il resto come nella lezione ministeriale.

Quest'aggiunta è accettata dal Ministero e dalla Commissione.

La pongo ai voti.

(È approvata.)

Ora veniamo alla seconda parte del paragrafo che l'onorevole Guarrasi propone sia modificata nei ter-

mini testè indicati, cioè che si dica: « quando vi sieno più parti aventi eguale interesse, od anche opposto e rappresentato da diversi procuratori, la causa, se le parti non consentono all'immediata discussione o a un differimento più breve, sarà differita ad altra udienza con intervallo, ecc.; » il resto come nella lezione della Commissione.

Va bene?

Voci dal banco della Commissione. Benissimo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa proposta.

(È approvata.)

Passiamo al numero 6...

GRIFFINI LUIGI. (*Interrompendo*) Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIFFINI LUIGI. Non sarebbe stato avvertito un emendamento che ho proposto sul secondo comma, e del quale ho tenuto parola nel mio discorso di ieri.

PRESIDENTE. È al paragrafo 6.

GRIFFINI LUIGI. Sarebbe al secondo periodo del paragrafo 5. Avrei detto...

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Permetta, onorevole Griffini, il suo emendamento viene all'alinea successivo che non è ancora stato discusso.

GRIFFINI LUIGI. A quello che comincia colle parole...

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Mi permetta, onorevole Griffini, ella aveva proposto questo emendamento al paragrafo 5 del progetto della Commissione, ma ora avendo aggiunto un nuovo numero, il suo emendamento si riferisce al paragrafo 6, di cui si sta per incominciare la discussione.

GRIFFINI LUIGI. Permetta, il mio emendamento è relativo al periodo che comincia con le parole: « quando vi siano più parti, ecc. »

Io aveva proposto diversi emendamenti; alcuni di forma, altri di sostanza, a modo d'esempio, aveva proposto si dicesse: « quando, oltre l'attore, vi siano più parti rappresentate da diversi procuratori, ecc. »

L'onorevole presidente vede bene che il mio emendamento è stato dimenticato; e poichè ieri su di esso non proferii verbo, così, se ella me lo permette, dirò brevissimamente poche parole per fare comprendere il senso e la portata dell'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Io la pregherei soltanto di riflettere, essendo stato approvato l'emendamento dell'onorevole Guarrasi, se questo non contempla tutte le disposizioni che ella voleva inserire in questo paragrafo, ella dovrebbe modificare il suo primo emendamento per aggiungere ciò che manca all'emendamento dell'onorevole Guarrasi; ma non può farlo più, poichè quest'ultimo è già stato approvato.

Se non si mettono prima d'accordo fra loro, come

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI -- TORNATA DEL 15 MAGGIO 1878

posso io incastrare delle disposizioni diverse su uno stesso argomento e soddisfare tutti quanti?

GRIFFINI LUIGI. [Mi rincresce far perdere tempo alla Camera, ma osservo che il mio emendamento può sussistere anche con quello proposto dall'onorevole Guarrasi e che fu già approvato; dappoichè non si tratta d'altro che di una modificazione che stava bene nel progetto primitivo, come sta bene anche dopo l'approvazione dell'emendamento dell'onorevole Guarrasi.

PRESIDENTE. Parli! parli!

GRIFFINI LUIGI. Io dunque propongo prima di tutto di aggiungere le parole: « oltre l'attore. »

Il signor Ministero e la Commissione dicendo: « Quando vi siano più parti, ecc. » hanno inteso di alludere a diversi convenuti, od a diversi intervenienti, e ciò si comprende dal senso del comma; ma queste parole senza le altre: « oltre l'attore » danno luogo ad un equivoco abbastanza grave, ed ognuno comprende che per esprimere nettamente l'idea, che trattasi soltanto di parti convenute od intervenienti, bisogna aggiungere « oltre l'attore. »

Passo oltre. È detto nello schema: « Quando, oltre l'attore, vi siano più parti aventi eguale interesse od interesse opposto, e siano rappresentate da diversi procuratori, ecc. »

Qui ho levato le parole: « avente eguale interesse od interesse opposto. »

Dal momento, o signori, che si contemplanò tanto le parti che hanno eguale interesse, come quelle che hanno un interesse opposto, è inutile affatto tale distinzione e basta dire: quando vi siano più parti. »

Mi si risponderà che queste sono modificazioni di forma di non molta importanza; ma io credo che anche la forma noi dobbiamo curarla; e non so come potrebbero giudicarci coloro che saranno chiamati ad applicare la presente legge, ove da un lato vi esprimessimo questo concetto inutile, e dall'altro, per risparmio di parole, ne esprimessimo un altro incompletamente.

Procedo innanzi.

« La causa sarà differita ad altra udienza con intervallo non minore di giorni otto » (qui nel mio emendamento è occorso un errore di stampa, giacchè io aveva lasciato le parole *non minore di giorni otto*, che non furono stampate) « salvo che l'attore abbia depositato insieme cogli originali tante copie dei documenti, ecc. »

Prima delle parole: *insieme cogli originali*, io direi: *a tempo debito*.

Non mi pare che sia sufficiente il dire: « salvo che l'attore abbia depositato insieme cogli originali tante copie dei documenti » perchè chi ha dettato

questa proposizione intese che il deposito dovesse essere fatto a tempo debito, mentre nel caso contrario non avrebbe potuto produrre i suoi effetti. Dunque le parole: « *a tempo debito*, » a mio modo di vedere, bisogna pure aggiungerle.

Io aveva anche chiesto che venissero aggiunte le seguenti parole: « e tante copie della conclusionale quanti sono i loro procuratori. »

Queste ultime parole che io avrei voluto vedere aggiunte, dichiaro di ritirarle per la semplice ragione, che erano coordinate con un altro emendamento che il signor ministro e la Commissione non hanno creduto di accettare.

Quindi riassumendomi dichiaro di insistere unicamente per le correzioni di forma che ho accennato, e che, a mio modo di vedere, sono indispensabili; cioè di aggiungere le parole: « oltre l'attore, » di levare le parole: « che abbiano eguale interesse, od un interesse opposto, » e di aggiungere dopo le parole: « che l'attore abbia depositato » queste altre: « a tempo debito. »

PRESIDENTE. Permetta, ella ha fatto queste proposte, ma la prego di osservare che la Camera una parte di quelle parole che vuol levare ha testè deciso che fossero inserite; per esempio, le parole « eguale interesse od interesse opposto » accogliendo l'emendamento dell'onorevole Guarrasi,

Dunque, come vuole che io faccia a rimettere in votazione ciò che è stato votato? È già stato votato indirettamente che la sua aggiunta dovesse essere messa da parte.

GRIFFINI LUIGI. Io, per me, non insisto niente affatto. Credeva di concorrere a migliorare la dizione della legge; e mi pareva che, tanto il signor ministro quanto la Commissione, avessero potuto mettersi d'accordo per accettare queste aggiunte, le quali si accorderebbero anche colle idee esposte dall'onorevole Guarrasi.

Però io dichiaro di rimettermi completamente alle decisioni che saranno per prendere l'onorevole signor ministro e la Commissione.

PRESIDENTE. Ma, mi permetta, tutte le innovazioni che ella propone dopo le parole « la causa sarà differita ad altra udienza, » io le posso mettere ai voti, perchè l'emendamento dell'onorevole Guarrasi non contempla che la parte sino alle parole « la causa sarà differita. »

Ora, ella cosa mantiene? « Coll'intervallo di otto giorni ancora? »

GRIFFINI LUIGI. Le mie modificazioni sono queste: Aggiungo le parole « oltre l'attore... »

PRESIDENTE. Ma, mi scusi, quello non si può più mettere ai voti, perchè la Camera, avendo già vo-

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1878

tato l'emendamento Guarrasi, su quella parte non può votare qualche cosa di diverso.

GRIFFINI LUIGI. E allora non parliamone altro.

PRESIDENTE. Mi permetta, ora leggerò delle altre variazioni successive: cioè la prima « con intervallo di 8 giorni, » l'altra « a tempo debito, insieme cogli originali tante copie dei documenti quante sono le dette parti e tante copie della conclusionale quanti sono i loro procuratori. »

Mantiene tutte queste aggiunte?

GRIFFINI LUIGI. Io ho detto che mi rimetto completamente alle decisioni che saranno per prendere il signor ministro e la Commissione, i quali credo che non si siano ancora pronunciati tassativamente sulla opportunità di queste correzioni di semplice forma.

PRESIDENTE. La Commissione vuole esprimere il suo avviso?

MORRONE, *relatore*. Quando la Commissione ha dichiarato di accettare l'aggiunta dell'onorevole Guarrasi, ha detto implicitamente che non accettava altri emendamenti.

Se il presidente vuole che io dica le ragioni sono pronto a dirle. Ma...

PRESIDENTE. Il presidente è a disposizione della Camera. Insiste, onorevole Griffini?

GRIFFINI LUIGI. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Allora rileggerò il secondo alinea del paragrafo 5, emendato dall'onorevole Guarrasi, e lo porrò ai voti.

« Quando vi siano più parti aventi eguale interesse od anche opposto e rappresentate da diversi procuratori, la causa, se le parti non consentono alla immediata discussione o ad un differimento più breve, sarà differita ad altra udienza con intervallo non minore di giorni 8, salvo che l'attore abbia depositato alla cancelleria del tribunale tante copie dei documenti quante sono le parti in giudizio. »

(È approvato.)

Passiamo ora al paragrafo 6.

A questo numero 6 l'onorevole Griffini propone due aggiunte ed un emendamento.

Domando alla Commissione...

INDELLI. (*Della Commissione*) Chiedo di parlare.

PRESIDENTE... se accetta queste aggiunte e questo emendamento dell'onorevole Griffini.

MANCINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. La facoltà di parlare spetta all'onorevole Indelli.

INDELLI. (*Della Commissione*) Parte della Commissione si è concertata coll'onorevole Mancini e coll'onorevole ministro perchè la redazione del pa-

ragrafo 6 vada in questo modo. Perchè deve essere posta in armonia col paragrafo 5 nuovo.

MANCINI. Quarto.

INDELLI. (*Della Commissione*) Col paragrafo 4 che è stato oggi proposto dall'onorevole Mancini, è votato dalla Camera.

Il paragrafo 6 allora andrebbe così: « Nel caso di rinvio ad altra udienza, le aggiunte, variazioni e modificazioni alla comparsa conclusionale, in qualunque forma fatte, al pari che i nuovi documenti, dovranno essere presentate e comunicate nei termini rispettivi di giorni 4 e di giorni 2, salva la disposizione contenuta nel numero 4. »

MANCINI. Nel precedente paragrafo 4.

INDELLI. (*Della Commissione*) Ed in questo modo tutti gli altri emendamenti dell'onorevole Griffini non avrebbero ragione di essere.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione propone che, dopo le parole « di giorni 4 e di giorni 2 » vi si aggiunga: « salva la disposizione contenuta nel precedente numero quarto. »

Domando all'onorevole Griffini se dopo questa innovazione mantiene le sue proposte?

GRIFFINI LUIGI. Non le mantengo più perchè mi dichiaro soddisfatto.

MORRONE, *relatore*. Dovrebbero cassarsi queste altre parole: « altrimenti la causa sarà messa in decisione nello stato in cui si trova. »

INDELLI. (*Della Commissione*) Si dovrà dire « dovranno essere presentate nei termini di giorni quattro o di giorni due, salvo le disposizioni contenute nel precedente numero 4 » ma le altre parole devono pure rimanere.

PRESIDENTE. Si mettano d'accordo fra di loro.

MANCINI. Domando la parola.

La Camera ha già votato il numero 4, il cui contenuto è questo, che sebbene siano stabiliti termini per la produzione dei documenti, e lo scambio delle conclusionali, anteriormente all'udienza, tuttavia non è interdetto un ultimo compimento d'istruzione nell'udienza stessa mediante produzioni suppletive di documenti, od aggiunte, o modificazioni alle conclusionali.

Adottato codesto sistema e dopo tale votazione, non si potrebbe più lasciar sussistere, nel numero 6 ora in discussione, l'assoluta e rigida sanzione che quante volte sia intervenuto un differimento o rinvio della causa, non producendosi un documento nei termini anteriori all'udienza, « la causa sarà messa in decisione nello stato in cui si trova, e non sarà tenuto conto di produzioni, deduzioni o domande fatte fuori dei termini indicati. »

È evidente che questa parte del numero 6 non sarebbe più coordinata col sistema del precedente

numero 4; quindi conviene disporre che in caso di rinvio sono stabiliti sempre i termini per la produzione dei documenti, e per lo scambio delle conclusioni, prima dell'udienza, ma ciò non impedirà che si esegua tuttavia all'udienza il disposto dal numero 4.

Ciò soddisfa e concilia tutti gli interessi, e rende la legge armonica e coerente: altrimenti dall'accidentalità di un semplice differimento o rinvio deriverebbero conseguenze eccessive ed enormi; e vien meno in tal guisa anche l'opportunità di discutere le aggiunte e modificazioni che eransi proposte dall'onorevole Griffini e da altri.»

Se, come pare, fossero d'accordo la Commissione ed il Ministero ad accettare questa aggiunta semplicissima; dal testo del progetto ministeriale da me stesso proposto, e che era stato dalla Commissione parlamentare adottato con lievi modificazioni, dovrebbero interamente recidere la seconda parte del numero 6, surrogandovi semplicemente questo richiamo *dalla disposizione contenuta nel precedente numero 4.*

MORRONE, relatore. A me pare che si possa cadere facilmente in un equivoco. Mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onorevole Mancini su queste parole, e spiegherò il motivo pel quale esse furono discusse e ammesse: « Altrimenti la causa sarà messa in decisione nello stato in cui si trova e non sarà tenuto conto di produzioni, deduzioni o domande fatte fuori dei termini suindicati, salvo che, ecc. »

In altri termini, si parte da un concetto che io credo doversi ineluttabilmente ammettere, cioè che bisogna che ci sia un termine nei giudizi. Ora, quando si è dato luogo ad un rinvio, quando nel proseguito di questo rinvio si sono prodotti altri documenti ed altre eccezioni, un secondo, un terzo rinvio non si può accordare se non quando ci sia l'accordo delle parti o l'autorizzazione del magistrato.

Questa clausola è quella che salva il procedimento sommario dal confondersi col formale, ed intanto si provvede a che non sieno protratti indefinitamente i giudizi.

Questo è il concetto in cui si fermò la Commissione ministeriale, in questo concetto convenne il ministro proponente, ed oggi io temo che non vi sia qualche equivoco una volta che l'onorevole Mancini viene a proporre la soppressione di questa parte dell'articolo e soprattutto del concetto sul quale tanto si discusse, perchè non mancò chi fosse stato di contrario avviso, sostenendo che con questa formula si veniva ad ammettere una disposizione che era del procedimento formale.

Si rispose che il dubbio non sussisteva, inquantochè, se nel procedimento formale è la legge la quale dispone che nelle conclusioni non si può ammettere altra eccezione, non si può produrre altro documento, nel procedimento sommario invece è lasciato libero il campo all'accordo delle parti, è lasciato alla facoltà dell'autorità giudiziaria di disporre un altro rinvio qualora il bisogno della giustizia lo richieda.

Io credo, o signori, che questa parte dell'articolo debba essere mantenuta, e dovrebbe essere così per rispettare un principio di giustizia, segnare cioè un termine nel punto in cui può cominciare l'opera dialettica del magistrato.

Io adunque prego l'onorevole Mancini a chiarire il mio dubbio, se io sono in equivoco, o meglio a ritirare la sua mozione.

MANCINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mancini.

MANCINI. Trattandosi di un argomento vitale nella legge attuale, io desidero che ogni equivoco sia dissipato.

Sono d'accordo perfettamente coll'onorevole Morrone, che nei procedimenti sommari bisogna evitare la necessità dei molti rinvii, altrimenti non si provvede allo scopo del celere esperimento delle ragioni delle parti.

Ma qui nella originaria proposta del n° 6 nel testo del progetto si parla di un primo ed anche di un secondo rinvio, rendendoli quasi inevitabili, unicamente perchè sembrava che fosse in questo caso interdetto di presentare verun documento suppletivamente all'udienza e di apportare la menoma aggiunta o modificazione alle conclusioni.

Ciò però era in opposizione con quello che la Camera ha già deliberato approvando testè il numero 4, e perciò mi mossi a presentare la mia nuova proposta, che spero ancora vedere accettata dal voto concorde della Commissione.

Rendiamoci ragione, o signori, di quello che accade nella pratica. Le parti nel comparire innanzi al tribunale non intraprendono veruna discussione, ma si limitano ad esporre qualche motivo, per cui la causa non possa trattarsi e debba essere differita, e quindi si chiede un rinvio. Allorchè questo rinvio si accorda, le parti nulla hanno fatto ancora, non hanno discusso, non hanno esposte le loro ragioni sul merito della causa, sono vicendevolmente nella stessa ignoranza, in cui erano prima che l'udienza avesse luogo; non si può dire perciò che la vera udienza consacrata alla discussione della causa sia cominciata, e che questa discussione abbia già avuto luogo, quando non si è trattato che di chie-

dere ed ottenere un semplice rinvio della udienza stessa ad altro giorno.

Ora, accordato un rinvio della causa, che accadrà? Che fra quattro giorni o fra due giorni dovrà aver luogo quella stessa produzione ordinaria di documenti, di cui abbiamo parlato nei numeri 1 e 2 dell'articolo 390 modificato con questa legge, nonchè lo scambio delle conclusionali.

Ma qui risorgono tutti quei dubbi e quelle difficoltà, che ieri furono esposte, e che la Camera ha trovato giusto di eliminare, deliberando ed approvando il n° 4 dell'articolo medesimo.

Ed in fatti, nel modo stesso, anche dopo un rinvio, l'attore non apprenderà che da queste conclusionali del convenuto, poco prima dell'udienza, se egli invochi per avventura un'eccezione di prescrizione, se egli proponga una domanda riconvenzionale.

Volete o non volete rendere possibile all'altra parte la difesa contro queste eccezioni o domande?

E tale difesa con la produzione dei necessari documenti non è più possibile che all'udienza.

Ma si dirà: considerate che già intervenne un rinvio. Ma il rinvio, il differimento della causa, non ha cangiato per nulla la situazione precedente delle parti: il rinvio ha prodotto quest'unico effetto di ritardare lo scambio dei documenti e delle conclusionali; ma quando questo scambio più tardi avvenga, volete rendere con la legge impossibile ad una delle parti di far valere i suoi mezzi di difesa?

Dunque per coordinare, anche nel caso di rinvio, le disposizioni di questo n° 6 a quelle già da voi approvate nel n° 4, è necessario dichiarare che anche nel caso di rinvio s'intendono mantenute salve ed intatte le disposizioni anzidette, per effetto delle quali, sebbene la comunicazione ordinaria dei documenti e delle conclusionali abbia luogo prima dell'udienza, pure non è assolutamente vietata una produzione di documenti suppletiva od un'aggiunta o modificazione alle conclusionali, fatta nell'udienza, mantenuta sempre la provvida sanzione di mettere le spese in tutto o in parte a carico del tardivo produttore o concludente che sia in colpa, senza escludere con ciò anche i provvedimenti disciplinari nei casi opportuni contro procuratori, i quali abusassero del loro ufficio per lo scopo di defaticare o sorprendere la parte avversaria.

Se invece si stabilisse che quante volte sia intervenuto un rinvio, il che è frequentissimo, le disposizioni del numero 4 non debbano più avere applicazione, e non sia permessa altra produzione di documenti che quella anteriore all'udienza ed alla cognizione dell'avversaria conclusionale; prego la Commissione e la Camera di avvertire che non sa-

rebbero punto evitati quei gravissimi inconvenienti e pericoli, che ieri furono posti in evidenza, e che sono stati allontanati dal vostro senno adottando la disposizione testè votata dell'articolo 4.

Io spero che queste spiegazioni potranno persuadere l'onorevole Morrone.

Lo ripeto ancora una volta, siamo tutti d'accordo nel desiderare che nei processi sommari debbano evitarsi la necessità e la frequenza dei rinvii; ma credo che contribuisca molto ad evitarli il permettere che anche all'udienza si supplisca ad un compimento finale della istruzione, mentre ove ciò non possa aver luogo fuorchè nell'intervallo tra un rinvio e la nuova udienza, verrebbe a prodursi la necessità che questi rinvii si moltiplicassero.

MORRONE, relatore. Sono dolente di non poter accedere alle ragioni svolte dall'onorevole deputato Mancini; ed insisto perchè al mio fianco sta la parola autorevole del ministro Mancini. Io leggo nella sua relazione queste parole:

« Ma potrebbe avvenire che non siasi ottemperato a questo precetto. In tal caso, a meno che le parti non consentano alla immediata discussione, viene accordato un primo rinvio. E così pure si fa luogo all'aggiornamento della causa allorquando s'invii più parti rappresentate da diversi procuratori, salvo che l'attore abbia depositato insieme cogli originali tante copie dei documenti quante sono le parti in giudizio. Nell'accennata specie infatti non concorrerebbe la ragione del differimento, essendo questo motivato dal fatto che più essendo i litiganti, potrebbero essi od i loro difensori trovarsi nell'impossibilità, stante il ristretto termine prescritto al comparire, di prendere visione dei documenti depositati in cancelleria.

« Inoltre, sull'accordo delle parti o per gravi motivi, si concede un secondo rinvio che però deve essere definitivo, e si prescrive che in siffatta contingenza (al pari del caso del primo differimento) debba osservarsi l'obbligo delle già prescritte preventive comunicazioni, rimanendo sempre vietata qualsiasi produzione, deduzione o domanda fuori dei termini assegnati. »

E non basta, signori; la questione era grave e l'onorevole ministro prosegue:

« Quest'ultima disposizione fu soggetto di grave disputa nel seno della Commissione, essendosi da taluno dei Commissari notato, che con essa si veniva a snaturare l'indole del procedimento sommario il cui carattere eminente è che la istruzione della causa si compia all'udienza, e si riproduca in sostanza la severa prescrizione propria del rito formale per la quale, dopo rimasta ferma l'iscrizione a ruolo, è preclusa assolutamente la via ad ogni proposta di

prove ed anche alla produzione di nuovi documenti. Epperò venne propugnata una modificazione nel senso di stabilire che « presentandosi nuove istanze od eccezioni all'udienza, l'altra parte avesse diritto di chiedere il rinvio, colle spese però a carico della parte che vi aveva dato luogo. »

Sin qui il ministro faceva plauso al concetto della Commissione ministeriale: ma per suo conto poi soggiunge:

« Prevalse però, e, a mio avviso, giustamente, la sentenza contraria, essenzialmente perchè, se nel procedimento formale per ministero della legge è interdetto nelle conclusionali di produrre nuovi documenti o di fare nuove istanze od eccezioni, lo stesso non accadrebbe nel sistema proposto pel rito sommario anche dopo il primo differimento. »

E prosegue in quest'ordine d'idee. Io non seguirò a leggere per non annoiare la Camera.

Mi preoccupo però di una proposizione la quale a primo aspetto sembra che non faccia ragione a queste considerazioni. Ma il numero 4 che la Camera ha già approvato, in quale stadio del procedimento si trova? Quando per la prima volta le parti si presentano all'udienza. Ora, siccome poteva sorgere il dubbio che secondo la formula del progetto, in quella prima udienza le parti non avessero avuta la facoltà di produrre documenti, di far nuove istanze, così ragionevolmente l'onorevole Mancini interrogò la Commissione, e la Commissione ebbe ragione di ringraziarlo poichè con quell'emendamento rendeva chiara ed esplicita la disposizione. Ma, ripeto, siamo nel primo periodo, nel giorno d'udienza fissato nell'atto di citazione, quando cioè avviene lo scontro delle parti, quando l'attore va a comprendere quello che il convenuto vuole; e se il convenuto, in certo modo, si scosta dalla sua comparsa conclusionale, allora è il momento in cui l'attore, per difendersi, domanda il rinvio. Se, ritornati all'udienza, si può immaginare che una delle parti metta in campo un'altra eccezione, allora sarà necessario un altro rinvio. Il progetto determina il modo col quale questo rinvio deve essere fatto, ma arrivato ad un certo punto si ferma e dice: non si va più in là; bisogna che i giudizi finiscano, bisogna che abbiano finalmente un termine il quale deve esser logico.

Ora, una volta che nel procedimento sommario, un secondo, un terzo ed anche un quarto rinvio si può concedere sullo accordo delle parti e per autorizzazione del magistrato, a me pare che la soppressione di queste parole quali sono nel progetto di legge non sia menomamente opportuna.

Sono dolente, ripeto, che nella mia mente non sia potuta entrare nessuna ragione che mi avesse consigliato a recedere da queste osservazioni. Io

insisto per conto mio particolare perchè quelle parole siano conservate.

MANCINI. Io non avrei voluto nuovamente prendere la parola, ma dichiaro di parlare perchè, temendo le conseguenze che nella pratica la legge potrà produrre, intendo declinare in faccia al Foro ed al pubblico la responsabilità delle medesime.

Anzitutto riconosco coll'onorevole Morrone che le parole, di cui io ho domandato la soppressione, non sono parole aggiunte dalla Commissione: sono parole del progetto ministeriale, e che erano spiegate con quel brano della relazione che egli ha testè letto. Sono dunque io stesso che sacrifico ben volentieri una parte di quel progetto che ebbi l'onore di sottoporre alla Camera, dappoichè dobbiamo naturalmente ricercare, quando si formano le leggi, che riescano meno imperfette che sia possibile, senza spirito di paternità in coloro che abbiano cooperato a prepararle. (*L'onorevole Morrone domanda la parola*) Scusi, parlo per me stesso, poichè sono io che ho avuto l'onore di presentare la prima volta questo progetto alla Camera.

Ciò premesso, l'onorevole Morrone non ignora che precisamente questa parte del progetto di legge aveva fatto sorgere in alcuni dotti magistrati e giureconsulti il timore di quegli inconvenienti e pericoli che ieri furono esposti ed annunziati; credo anzi di avergli comunicato lettere e memorie in tal senso di magistrati che anche egli molto rispetta, nelle quali erano preveduti e posti in luce questi pericoli, e presagivasi che il nostro sistema renderebbe necessaria una serie più numerosa di rinvii delle cause ove s'impedissero all'udienza il complemento della istruzione nei processi sommari.

La Camera ha voluto evitare questi inconvenienti, ed io stesso, illuminato da codeste pratiche osservazioni, ho sentito il bisogno di apportarvi un rimedio, mercè la proposta del n° 4 da voi testè votato.

Mercè questo n° 4 è dunque dichiarato che, anche all'udienza, quando le parti hanno sentito le ragioni rispettive e gli avversari mezzi di difesa, si può ammettere la produzione suppletiva di qualche documento, e l'aggiunzione o modificazione alle proprie conclusionali, salva la doppia sanzione, che cioè se l'altra parte chieda un rinvio in vista dei nuovi documenti o delle modificate conclusioni, vi abbia diritto, e che il tribunale possa inoltre mettere le spese a carico del tardivo produttore o concludente, se lo riconosca in qualche modo in colpa.

Queste disposizioni, che avete già approvate, ormai fanno parte della legge.

Ora, io debbo domandare a me stesso: Cambia

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1878

forse la condizione delle cose, perchè la causa viene all'udienza dopo un rinvio?

L'onorevole Morrone ragiona come se il rinvio avesse dovuto necessariamente essere accordato dopo una discussione sul merito della causa: ma egli sa meglio di me che questo è un caso più che straordinario; il caso ovvio, frequente, quotidiano, è che le parti si presentano al tribunale, domandano un rinvio, ed il presidente lo accorda. Che hanno fatto in quest'udienza le parti. Nulla? Si può chiamare questa l'udienza della causa? No certamente, l'udienza sarà quella in cui la causa verrà discussa.

Ora, come mai da questo semplice accidente di un differimento deve venirne che tutto il sistema della legge, tutte le garanzie della procedura debbano mutarsi per modo che all'udienza, quando cioè avrà luogo la vera udienza, l'unica udienza in cui le parti si troveranno a fronte l'una dell'altra per far valere le proprie ragioni e difese, più non possano usare di quei diritti e di quei rimedi che il numero 4 di quest'articolo 390 riconosce necessari per la tutela della giustizia e della libera ed eguale difesa dei contendenti?

Mi pare adunque che la circostanza di essersi accordato un rinvio nulla ponga in essere per impedire che il numero 4 debba sempre avere la sua applicazione, tanto se la causa si spedisca immediatamente appena la prima volta le parti si presentano all'udienza, quando se ottengano una prima ed anche una seconda volta un rinvio dal presidente, e l'udienza quindi sia con ciò differita e ritardata.

Altrimenti io faccio un'osservazione gravissima, che spero non sarà senza peso sopra l'animo dell'onorevole Morrone, il quale, come presidente illuminato e degnissimo da lunghi anni, ha largo corredo di esperienza che impone la fiducia nelle sue opinioni. Quando, per avventura una parte concepisse il colpevole desiderio di usar sorprese, sapete che dovrebbe fare il litigante, od il suo rappresentante, per potere col favore della legge, sorprendere l'avversario? Dovrebbe cominciare per ottenere un rinvio, ancorchè brevissimo, di pochi giorni. E perchè? Perchè una volta che ottenga il rinvio, quella possibilità di sorprese, che noi abbiamo voluto evitare con le provvide disposizioni del numero 4, risorgerebbe intera ed irrefrenata; e noi avremmo così fatta la legge, ed accanto alla legge operata una facile via a far frode alla legge medesima.

Invece mi pare che, mantenendo in tutti i casi le disposizioni del precedente n° 4, tutte le disposizioni della legge siano tra loro armonizzate e coordinate, e questi inconvenienti saranno costantemente evitati.

Del resto, io ho chiesto di fare queste dichiarazioni perchè, come dissi, prevedendo quali potrebbero essere le conseguenze dell'esecuzione di una legge che riuscirebbe a mio avviso, profondamente difettosa, intendo esonerarmi, per la parte che mi spetta, dalla responsabilità delle conseguenze medesime. *(Bene!)*

PRESIDENTE. Articolo 390.

MORRONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

MORRONE, *relatore*. Vorrei scagionarmi dal peccato di paternità. *(Interruzione dell'onorevole Mancini)* Siccome quest'articolo fu ampiamente discusso nella Commissione, ed ha per sè l'autorità di uomini ragguardevoli per dottrina e per esperienza, dico essere mio convincimento, e fortunatamente non sono solo, che senza questa disposizione di legge, noi non raggiungiamo lo scopo. E poichè l'onorevole Mancini mi ha fatto l'onore di fare appello alla mia esperienza, dirò che il procedimento non andava per la fortissima ragione che i differimenti...

MANCINI. No, i rinvii.

MORRONE, *relatore*. I differimenti, non i rinvii.

Una voce. È la stessa cosa.

MORRONE, *relatore*. Così si dice nella pratica, intendiamoci una buona volta, parliamo chiaro. I differimenti... *(Interruzioni)*

Un commissario. Egli li chiama differimenti, e noi li chiamiamo rinvii.

PRESIDENTE. Ne li prego, non si bisticcino per una questione di terminologia.

MORRONE, *relatore*. A questo riguardo vi è una linea di demarcazione nella pratica. Quando le parti si presentavano all'udienza e non potevano dare le comparse, era una necessità assoluta pel presidente di rinviare la causa ad un'altra udienza. Quando finalmente le parti si presentavano collo scambio delle comparse conclusionali, e non erano d'accordo, allora, secondo le disposizioni dell'articolo 349, si rinviava la causa ad altra udienza. Ora colla riforma che cosa si è voluto fare? Si è voluto mettere un termine ad un procedimento che potrebbe durare lungamente. Nel procedimento sommario non si deve lasciare alle parti la facoltà di rendere eterni i giudizi. Questo non è un mio concetto individuale, è l'avviso emesso da uomini dotti dopo un'ampia discussione, e quest'avviso meritò l'approvazione dell'onorevole ministro, che si fece autore del progetto. Se ora egli ritira la sua proposta, io per verità, ripeto, sono dolente; ma, come relatore della Commissione, dichiaro di non prendere parte ulteriormente alla deliberazione di quest'articolo su tale punto.

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1878

PRESIDENTE. Dunque la Commissione mantiene il paragrafo 6 quale essa l'aveva proposto ?

Una voce al banco della Commissione. La Commissione è divisa.

PRESIDENTE. Sta bene ; su questo paragrafo l'onorevole Mancini propone che dopo le parole : « nei termini rispettivi di giorni quattro o di giorni due » si aggiunga : « salvo le disposizioni contenute nel precedente numero quattro, » e poi sopprimere tutto quello che segue.

La Commissione è d'accordo ?

MORRONE, relatore. Siamo d'accordo con l'onorevole Mancini per quanto riguarda l'aggiunta.

PRESIDENTE. La Commissione è d'accordo sulla aggiunta proposta dall'onorevole Mancini.

MORRONE, relatore. Non siamo d'accordo sulla soppressione.

PRESIDENTE. Dunque si voteranno per divisione.

Domando all'onorevole ministro se accetta l'aggiunta proposta dall'onorevole Mancini.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sì, l'accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'aggiunta. Coloro che approvano l'aggiunta proposta dall'onorevole Mancini sono pregati di alzarsi.

(È approvata.)

Ora sulla soppressione delle parole: « altrimenti la causa, ecc. » fino alla fine del periodo la Commissione non è d'accordo. Domando all'onorevole ministro se accetta questa soppressione.

MANCINI. Chiedo di fare un'osservazione.

PRESIDENTE. Faccia pure.

MANCINI. Una volta che la Camera si è compiaciuta di approvare la mia aggiunta, mi parrebbe che le parole che seguono siano in aperta contraddizione con quello che è stato votato.

PRESIDENTE. Questo, onorevole Mancini, deve dirlo a quella parte della Commissione che non è con lei d'accordo su questo punto.

MANCINI. La differenza vera fra questo inciso di cui chiedesi il mantenimento e il precedente mio emendamento aggiuntivo, che or ora approvaste, in che consiste ?

Coll'approvazione del mio emendamento aggiuntivo avete statuito, che anche quando siasi accordato un rinvio, abbiano luogo all'udienza le disposizioni del precedente numero 4.

Ora, mi permetta la Camera di rileggere il tenore del numero 4:

« Tuttavia nel corso dell'udienza sono ammesse la produzione suppletiva di documenti e le modificazioni od aggiunte alle conclusioni. »

Ebbene, in questo momento che cosa vi si propone di votare ? Udite:

« ... altrimenti la causa sarà messa in decisione

nello stato in cui si trova, e non sarà tenuto conto di produzioni, deduzioni o domande fatte fuori dei termini suindicati. »

Ciò importerà che trascorsi i termini di due e quattro giorni anteriori all'udienza, non sia più lecito alcuna produzione o conclusione suppletiva.

Dunque voteremo, due linee dopo, precisamente l'opposto di quello che abbiamo votato due linee avanti ?

Una contraddizione così manifesta è inammissibile.

Ecco la sola osservazione che io volevo fare, avvertendo che in verità si tratta di due sistemi affatto inconciliabili: il sistema di autorizzare all'udienza le produzioni e conclusioni suppletive, ed il sistema di vietare queste produzioni e conclusioni suppletive dopo trascorsi i termini dei due e dei quattro giorni anteriori all'udienza.

Fra questi due sistemi la Camera ha già scelto, quando ha deliberato l'aggiunta da me proposta, ed anche col concorso del voto e del consentimento dell'onorevole Morrone.

Mi pare dunque che logicamente non possa più essere approvata la rimanente parte del numero 6 che ora è in deliberazione, e che debba sopprimersi.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro se accetta la soppressione proposta dall'onorevole Mancini della seconda parte del paragrafo 6.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la soppressione dell'ultima parte del paragrafo 6 dalla parola « altrimenti » sino in fondo.

Coloro che approvano questa soppressione sono pregati di alzarsi.

(È approvata.)

Passiamo al paragrafo 7 al quale non sono proposti emendamenti, ma l'onorevole Alli-Maccarani chiede di parlare.

MAZZARELLA. Per qualche contraddizione.

PRESIDENTE. Parli onorevole Alli-Maccarani.

ALLI-MACCARANI. Dirò poche parole.

In questo paragrafo 7 io trovo che si dice :

« Sulle domande per l'ammissione di mezzi istruttori, laddove le parti si trovino d'accordo, si provvederà col rinvio delle parti medesime a giorno ed ora fissi avanti al presidente; dell'accordo e del provvedimento sarà dato atto nel foglio di udienza. Il presidente prima di sciogliere l'udienza provvederà su l'esecuzione con sua ordinanza. »

Questa disposizione che il presidente a fine d'udienza provvederà con ordinanza, mi pare che sia superflua, mi pare che sarebbe preferibile la dizione del progetto ministeriale; è più semplice.

La dizione è questa, che quando le parti sono

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1878

concordi, si fa risultare nel foglio d'udienza questa concordia, e si rinvia avanti al presidente onde fissi l'udienza.

Questo è il sistema più semplice e meno dispendioso.

MANCINI. Domando di parlare.

ALLI-MACCARANI. Altrimenti col sistema sostituito oggi si complicano le ordinanze, e colle ordinanze si complicano le spese delle parti, e si rende meno sollecito quel sistema di procedura che dovrebbe avere per caratteristica la sollecitudine.

Dunque io propongo che la Camera accetti il paragrafo 7 come è stato concepito dal ministro anziché come l'ha concepito la Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Mancini ha facoltà di parlare.

MANCINI. Nel progetto ministeriale queste ultime parole mancavano, ed era precisamente fatta la proposta nel senso ora desiderato dall'onorevole Alli-Maccarani. Ma nel seno della Commissione, a quanto pare, sorse un ragionevole dubbio, quello cioè che le parti potessero bensì trovarsi d'accordo sull'ammissione di un mezzo istruttorio, s'immagini una perizia, una prova testimoniale, ma che occorresse tuttavia determinare circa le modalità della sua esecuzione, per esempio, quali saranno le persone dei periti, i termini nei quali debba farsi la perizia o l'esame testimoniale, cose tutte le quali è difficile che siano regolate altrimenti fuorché con apposita ordinanza.

Vero è che talvolta potrebbe non esservi necessità di queste ordinanze.

Perciò io crederei che a tutto fosse provveduto se, invece di mantenere in questa ultima parte del numero 7, una formola assoluta, si dicesse: « Il presidente, ove sia necessario, prima di sciogliere l'udienza provvederà sulla esecuzione con sua ordinanza. »

Ciò importerebbe che, nei casi in cui tutto è convenuto nel foglio di udienza, l'ordinanza, che sarebbe evidentemente superflua, non avrà luogo.

Ma, nei casi che ho accennato ed in altri analoghi, non potrebbe tutto il collegio occuparsi di quelle modalità; e sarebbe allora riservato al presidente quell'ufficio completivo mediante una sua ordinanza.

Se l'onorevole Alli-Maccarani di ciò fosse contento e se il ministro e la Commissione concordassero, potrebbe in questo modo l'articolo soddisfare a tutte le esigenze.

ALLI-MACCARANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ALLI-MACCARANI. L'onorevole Mancini, col suo aume da maestro, ha migliorato il mio concetto, ed

io sono lieto di fare adesione alla sua proposta emendativa.

PRESIDENTE. Vi è una proposta dell'onorevole Mancini che suona così: « Il presidente, ove sia necessario, prima di sciogliere, ecc. »

Accetta la Commissione?

MORRONE, relatore. Accetta.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro, accetta?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto.

PRESIDENTE. Coloro i quali approvano questa aggiunta sono pregati di alzarsi.

(È approvata.)

Metto ai voti l'intero paragrafo 7 così emendato.

Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

Al paragrafo 8 l'onorevole De Witt propone che dopo le parole: « si farà dalle parti, » si aggiunga: « nei termini da stabilirsi nel decreto del presidente: e se fra la citazione e la udienza non intercedano almeno due giorni, si farà, ecc. »

Ora domando alla Commissione e al ministro se accettano questa aggiunta dell'onorevole De Witt.

INDELLI. (Della Commissione) Signor presidente non l'abbiamo sentita bene.

PRESIDENTE. È stampata.

MANCINI. Fu accettata ieri.

INDELLI. (Della Commissione) La Commissione l'accetta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'accetta anche il ministro.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti quest'aggiunta al paragrafo 8 proposta dall'onorevole De Witt.

Coloro i quali l'approvano, sono pregati di alzarsi.

(È approvata.)

Ora rileggo l'intero paragrafo.

MANCINI. Prego il presidente di avvertire che qui vi debbono poi essere delle correzioni, poichè è sempre fatta riserva che la Commissione...

PRESIDENTE. Sì, alla fine della discussione si faranno queste correzioni, secondo che il regolamento concede.

Rileggo dunque il paragrafo 8 così emendato: « Quando per legge o per autorizzazione del presidente, nei casi d'urgenza, a norma dell'articolo 154, o per rinvio a breve intervallo, i termini rimangono abbreviati, la comunicazione degli atti, documenti e delle comparse di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 » (mi pare; va bene?) « del presente articolo, si farà dalle parti nei termini » (stia attenta la Commissione) « da stabilirsi nel decreto del presidente: e se fra la citazione e l'udienza non intercedano almeno due giorni, la causa sarà iscritta nel ruolo. »

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1878

INDELLI (*Della Commissione*). « Si farà in udienza. »

PRESIDENTE. « Si farà in udienza, e la causa sarà iscritta nel ruolo di spedizione prima di essere portata all'udienza medesima. »

Coloro i quali approvano il paragrafo 8, così emendato sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

Non essendovi sul paragrafo 9 nè proposte, nè oratori iscritti, lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Sul n° 10 non essendovi alcun oratore iscritto, nè proposta...

MANCINI. Domando la parola.

Manifestai già all'onorevole ministro ed alla Commissione uno scrupolo dipendente dai termini con cui si esprime la seconda parte di questo numero. Eccoli:

« Quando non compariscano nè l'attore, nè il convenuto all'udienza stabilita nella citazione, essa, nei giudizi di prima istanza, si ha come non avvenuta. »

Veramente con questa formola non è propriamente detto che essa sarà dichiarata perenta, ma nella sostanza si stabilisce una perenzione, e nell'articolo 489, riguardo all'appello, esplicitamente si dice che sarà perento.

Ora può sorgere e sorgerà di certo una questione di gravissimo momento; se questa citazione, citazione che si ha per non avvenuta, conservi almeno la virtù di avere interrotto la prescrizione.

Per avventura in una causa che racchiude interessi d'immenso valore, l'accidentalità che il procuratore non si sia presentato all'udienza ben può far circoscrivere la citazione, ma può anche produrre immantinentemente questo effetto disastrosissimo di far dichiarare consumata la prescrizione, e di rendere applicabile alla nuova disposizione l'articolo 2128 del Codice civile, che una citazione non interrompa più la prescrizione, allorchè sia dichiarata perenta?

È vero che i termini del numero 10 sono alquanto diversi, e non dicono: « sarà dichiarata perenta »; ma non mancherà l'acume dei giureconsulti e disputatori del foro di esaminare se avuto riguardo alla natura ed essenza di questa disposizione, essa venga sostanzialmente a creare una perenzione, d'altronde così esplicitamente qualificata nell'articolo 489.

Ora a me pare che non sia nell'intenzione di alcuno di noi, che abbiamo preso parte alla preparazione di questo progetto di legge, di far dipendere da una disposizione di mera forma, da un accidente di procedura, conseguenze così enormi che

non riguardano la sola procedura, ma la sostanza stessa di diritti, e talvolta di diritti di incalcolabile valore.

L'articolo 2128 ha voluto che una citazione perenta non valesse più come interruttiva della prescrizione, ma evidentemente ha inteso parlare della perenzione ordinaria, di quella perenzione triennale, la quale attesta un'impenitente perseveranza nella inerzia e nella negligenza, meritevole di così severa pena.

Ma qui può essere un semplice caso, senza trascuranza ed incuria, che impedisca anche ad un procuratore diligente di presentarsi all'udienza stabilita; e quale potrà esserne l'effetto? Che il povero litigante, cui forse compete un diritto che può rappresentare il valore di milioni lo avrà istantaneamente ed irreparabilmente perduto.

Ciò manifestamente sarebbe eccessivo ed ingiusto, ed altrettanto debbe intendersi per l'articolo 489.

A me pare che si dovrebbe qui aggiungere una clausola esprimente: « La citazione sarà come non avvenuta, salvo per l'effetto interruttivo della prescrizione. »

Ieri comunicai alla Commissione questa mia idea e mi parve che si mostrasse propensa a farle favorevole accoglienza; e spero che anche l'onorevole ministro non sarà di opinione diversa. Sarebbe assurdo, ne' casi di brevissima ed istantanea perenzione introdotti in questo articolo e nell'articolo 589, far dipendere la perdita di diritti, ed anche di immenso valore, da una accidentalità somigliante.

INDELLI (*Della Commissione*) Ho domandato la parola per dare una spiegazione all'onorevole Mancini.

Siamo perfettamente d'accordo con lui. La Commissione nella redazione di questo articolo non ha fatto altro che seguir l'articolo 440 del Codice di procedura civile pel procedimento innanzi ai pretori. Ecco come dice questo articolo:

« Quando non compariscano nè il convenuto, nè l'attore all'udienza, questa si ha come non avvenuta. »

Noi ci siamo espressi nella stessa guisa perchè era la frase già adoperata dal Codice.

Io per parte mia ed anche a nome dei miei colleghi dichiaro che l'intenzione della Commissione non è stata punto di pregiudicare la questione di diritto e di equiparare il caso in esame a quello della perenzione. Anzi io direi all'onorevole Mancini e alla Camera che se una dichiarazione si dovesse fare, questa dichiarazione sarebbe a desiderare che fosse anche più ampia ed abbracciasse tutti i

casi di perenzione più breve, che non è quella triennale dell'articolo 338.

Ma l'onorevole Mancini che è un giureconsulto così elevato sa meglio di me che la giurisprudenza non ha ritenuto che gli atti i quali si hanno per non avvenuti, si abbiano a dire anche privi dell'efficacia di interrompere la prescrizione come gli atti perenti dell'articolo 338. Essi rimarranno sempre come atti interruttivi. Quindi per parte mia e a nome della Commissione accetto l'aggiunta dell'onorevole Mancini, come spiegazione della disposizione che abbiano proposta alla Camera.

FUSCO. Giacchè l'onorevole Mancini ha sollevato una discussione intorno alla inefficacia della citazione quando non comparisca nè l'attore, nè il convenuto, e propone una soggiunta per dire che almeno questa citazione partorisca l'effetto d'interrompere la prescrizione, io pregherei la Commissione di consentire che questa seconda parte dell'articolo 10 sia soppressa addirittura, rinunziando così a trapiantare nel procedimento sommario innanzi ai tribunali quella disposizione dettata dal Codice per il procedimento innanzi alle preture.

Posta l'aggiunta dell'onorevole Mancini non so che altro scopo possa avere questo numero 10, dal momento che la citazione, pure avendosi come non avvenuta, non perde la principale sua efficacia, di essere cioè atto interruttivo. Io comprendo che voi vogliate stabilire questo mezzo di decadenza, per togliere via tutti gli effetti di un giudizio, quando la citazione non sia stata portata all'udienza; ma se la fate sussistere come atto interruttivo e poi dite contemporaneamente che si ha come non avvenuta, francamente io trovo in questo una manifesta contraddizione; perchè, quell'atto che giuridicamente è inesistente, non può avere nessuna conseguenza e tanto meno può produrre l'effetto di interrompere la prescrizione. Ecco perchè io insisto onde questa seconda parte dell'articolo fosse soppressa addirittura.

Con ciò mostro anche di essere coerente ai principii, che ho avuto l'onore di esporre nella tornata di ieri, cioè che non vedo la necessità, in occasione della riforma del rito sommario, di moltiplicare le decadenze ed altre penalità, che non sono certamente ben vedute dai cultori delle discipline giuridiche.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli.

INDELLI. (Della Commissione) All'onorevole Fusco risposi in parte ieri, quando si è trattato della discussione intorno all'articolo 489. Mi sembra che egli sia in un equivoco, perchè vuol vedere un lato solo della quistione. Egli si preoccupa di alcune

sole delle conseguenze che derivano dalla disposizione che noi veniamo ad introdurre. Questa disposizione, che corrisponde allo articolo 440 nei procedimenti innanzi ai pretori, ha questo effetto, di non obbligarci ad andare innanzi al tribunale per fare discutere la causa e far rigettare la istanza fatta dall'attore. L'onorevole Fusco che cosa vuol fare quando una citazione è rimasta inefficace perchè nessuno si è presentato?

Con la disposizione proposta dalla Commissione ne avverrà che il convenuto non sarà obbligato ad andare per forza innanzi al tribunale, per far pronunciare una sentenza di rigetto della istanza.

Questo è risparmio di spese, di litigi, ed è perciò nell'interesse delle parti. Una volta che voi mi avete invitato a udienza fissa e voi stesso avete cominciato dal disertare il tribunale, la vostra istanza, per la parte della sola procedura, si avrà come non avvenuta. Ed allora, ripeto, si sarà risparmiata una sentenza; nè mi pare che sia poco. Ora, io ritengo che il solo dubbio serio era quello accampato dall'onorevole Mancini.

Egli diceva: io non vorrei che si pregiudichino i diritti, quando l'atto mi può servire per interrompere una prescrizione. E sta benissimo. Ma quando poi si tratta di considerarlo dal punto di vista unicamente della procedura, noi proponiamo l'agevolazione già introdotta nei giudizi pretoriali dall'articolo 440. Se vi è qualcheduno che possa lamentarsi, è l'erario dello Stato, e non saranno certo nè i contribuenti, nè le parti.

MANCINI. Prego il signor presidente di modificare la mia aggiunta.

Sarà meglio dire: « si ha come non avvenuta, fuorchè per l'effetto interruttivo della prescrizione. »

INDELLI. Sì! sì!

MANCINI. Questa locuzione toglie anche quell'apparente contraddizione che sembrava sorgere nella mente dell'onorevole Fusco.

Egli però dovrà rammentare non essere nuovo il caso di un atto di citazione, che rimane senza effetto, e tuttavia interrompe la prescrizione. Basta rammentare il caso della citazione avanti un giudice incompetente. Evidentemente la citazione avanti un giudice incompetente, il quale si dichiara tale, non ha effetto, ed il giudizio non ha più corso e nondimeno la citazione bastando a manifestare l'animo d'interrompere la prescrizione e di non abbandonare il diritto, conserva la forza interruttiva della prescrizione.

Dunque contraddizione non vi sarebbe; per altro anche più correttamente formulando questa *aggiunzione* nel senso che la citazione si abbia come non

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1878.

avvenuta a tutti gli altri effetti fuorchè un solo, potrebbe essere così espressa: « fuorchè per l'effetto interruttivo della prescrizione. »

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Mancini propone che all'ultimo comma del paragrafo 10 sieno aggiunte le parole « fuorchè per l'effetto interruttivo della prescrizione. »

L'onorevole Fusco per contro...

FUSCO. Insisto perchè sia soppressa questa seconda parte del paragrafo.

PRESIDENTE... vuole che sia tolto tutto l'intero comma.

Ora questa domanda dell'onorevole Fusco sarà soddisfatta quando egli voti contro l'intero comma.

Quindi si voterà per divisione.

Leggo il primo comma.

« La dichiarazione di contumacia deve essere richiesta all'udienza in cui la causa è portata a discussione, e se ne fa constare mediante annotazione nel foglio di udienza. »

Coloro che approvano questo primo comma sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

Ora rileggo l'aggiunta proposta dall'onorevole Mancini al secondo comma: « fuorchè per l'effetto interruttivo della prescrizione. »

Pongo ai voti quest'aggiunta.

Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(È approvata.)

Ora leggo tutto il secondo comma così emendato.

« Quando non compariscono nè l'attore, nè il convenuto all'udienza stabilita nella citazione, essa, nei giudizi di prima istanza, si ha come non avvenuta, fuorchè per l'effetto interruttivo della prescrizione. »

Coloro che approvano questo secondo comma così emendato sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

Passeremo al paragrafo 11. A questo numero hanno proposto emendamenti gli onorevoli Alli-Maccarani e Griffini.

Intanto io richiamo l'attenzione della Commissione, prima di discutere questo paragrafo 11, sulle proposte dell'onorevole Griffini che non sono contemplate nel progetto di legge attuale, e che sarebbero una aggiunta da mettersi fra l'articolo 157 e l'articolo 158 di Procedura civile, e l'altra come sostituzione o aggiunta all'articolo 884 del Codice stesso.

GRIFFINI LUIGI. Mi pare, onorevole signor presidente, che ora dovremmo limitarci a discutere sull'articolo che io propongo sia inserito tra l'articolo 157 e l'articolo 158 del Codice di procedura civile, siccome quello che riguarda l'istituto del sorteggio contemplato nel paragrafo 10, attualmente 11

che stiamo discutendo, lasciando completamente in disparte l'aggiunta, che riguarda un argomento affatto diverso, cioè quella che riguarda l'articolo 884 del Codice di procedura civile.

PRESIDENTE. Sta bene, allora mi dirà poi lei quando vuole che si metta in discussione.

GRIFFINI LUIGI. Io credo che dovrebbe esser discusso, dopo tutto il progetto di legge.

PRESIDENTE. Benissimo.

GRIFFINI LUIGI. Ma ora non si potrebbe passare a discutere il paragrafo 10 diventato 11, se non versando prima sul nuovo articolo, che io proporrei fosse introdotto fra i numeri 157 e 158, come quello che riguarda in massima l'istituto del sorteggio.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Commissione ed all'onorevole ministro, se accettano questa aggiunta dell'onorevole Griffini. La rileggo:

« Fra gli articoli 157 e 158 del Codice di procedura civile, s'introduca il seguente:

« Salvo il disposto dell'articolo 390, n° 10, nelle Corti e nei tribunali divisi in più sezioni, la distribuzione delle cause fra le medesime avrà luogo mediante sorteggio che si farà dal capo del collegio. »

MORRONE, relatore. La Commissione non accetta.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non accetto.

PRESIDENTE. Domando allora se l'aggiunta dell'onorevole Griffini è appoggiata.

GRIFFINI LUIGI. Domando di parlare per una dichiarazione. Dal momento che sono d'accordo ministro e Commissione nel non accettare questa proposta, la ritiro.

PRESIDENTE. Allora passeremo al numero 11. A questo numero 11 sono proposte delle modificazioni dall'onorevole Griffini e dall'onorevole Alli-Maccarani. L'onorevole Griffini propone che sia detto: « Il sorteggio delle cause si farà dal capo del collegio in una delle udienze intermedie, ecc. » (fino in fine dell'articolo).

GRIFFINI LUIGI. Chiedo di parlare per dare una spiegazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIFFINI LUIGI. Questo numero da me proposto era subordinato all'accettazione dell'articolo che ho già ritirato. Dal momento che si vuole introdurre il sistema del sorteggio nelle cause sommarie, escludendolo poi nelle cause formali, mentre una volta invece c'era nelle cause formali e non c'era nelle sommarie, dal momento che si crede che questo sistema possa correre e non creare una strana antinomia, non ha più ragione di essere nemmeno questo emendamento, perchè, come dicevo, sarebbe subordinato ad un articolo che io ho già ritirato.

PRESIDENTE. In tal caso, rimane l'emendamento

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1878

dell'onorevole Alli-Maccarani, che è questo: dopo le parole « delle cause fra le medesime » si dica, ivi: « deve essere fatta dal capo del collegio o da un giudice delegato prima della notificazione della citazione dell'atto d'appello. »

Domando alla Commissione ed al ministro se accettano questo emendamento.

MORRONE, *relatore*. Ma non si può accettare a mio modo di vedere. Perchè l'emendamento direbbe così: « deve essere fatta dal capo del collegio o da un giudice delegato prima della notificazione della citazione dell'atto di appello. »

In primo luogo questi sono atti presidenziali e quindi per legge; in secondo luogo come mai prima della notificazione della citazione dell'atto di appello? Se non è notificato l'atto di appello, come si può mettere nel bussolo una causa, la quale naturalmente non è iscritta nel ruolo? Perchè il sorteggio si fa fra le cause che già hanno un numero di ruolo.

Ora se non ancora esiste la notificazione dell'atto di appello non può essere la causa posta nel bussolo.

Per verità vorrei qualche schiarimento dal proponente, poichè ci trovo quest'ostacolo.

ALLI-MACCARANI. L'emendamento sul quale trattengo la Camera con poche parole s'ispira ad una idea che per me è fondamentale.

Davanti il tribunale io non voglio trovare che argomenti e ragione; tutto ciò che è fortuna, per me, nel rito giudiziario ha l'ostracismo.

Io non voglio sorteggi; ed il Codice di procedura che abbiamo non ha stabilito questo sistema di distribuzione che fu introdotto da un regolamento ministeriale. Non temo che i presidenti distribuiscono poco equamente le cause, poichè quando un cittadino copre quel santissimo ufficio ed ha la fiducia del Governo e del paese, non ammetto che sia sospettato; e tutto ciò che sta ad infrenare per mezzo della sorte l'opera sua, contribuisce per mio avviso a menomare quella riverenza e quella fiducia che il magistrato deve riscuotere nel paese. Si sia cauti nello scegliere i magistrati, ma dagli uomini dell'alta magistratura si allontani ogni sospetto. Come volete che il popolo mantenga quella riverenza che si deve al magistrato, e che pure i magistrati meritano, quando la legge ad ogni momento si mostra tanto sospettosa verso di loro?

Ecco perchè sono contrario al sorteggio, tanto più che vedo come di questo sorteggio si fa a meno nelle cause più importanti che sono quelle a procedimento formale.

Là si esclude il sorteggio; dunque se il sorteggio

si può escludere nel caso più complicato, segno è che del sorteggio non si trova necessità.

Principalmente adunque il mio emendamento mira all'oggetto di escludere il sorteggio. Ove i ministri credano d'imporlo con regolamenti di loro competenza, lo facciano: io non li approverò mai, e tanto meno darò il mio voto perchè una legge che parte dal Parlamento approvi un sistema che è troppo sospettivo a carico della magistratura (*Movimenti*), alla quale io professo la più alta riverenza; riverenza che intendo sia insegnata al popolo. Se mai qualche magistrato non meritasse questa riverenza, mi prevarrei della mia qualità di deputato per fare premura perchè si facesse giustizia anche di fronte a coloro che hanno in mano la spada della giustizia. Ma infliggere loro il disonore del sospetto, mai.

In secondo luogo ritengo che sia opportuno che si imponga la distribuzione delle cause al capo del collegio prima della citazione, o prima dell'atto di appello. Ed ecco perchè. Il giudizio sommario si fonda sul principio dell'acceleramento della procedura. Ora, è utilissimo in questo procedimento che la parte, quando cita, indichi immediatamente l'udienza nella quale si deve discutere. Dunque è interessante che la parte che provoca il giudizio, prima di fare l'intimazione, cioè prima di notificare l'atto di chiamata in giudizio, si presenti al tribunale, e faccia distribuire la causa.

In questo modo noi accelereremo la procedura, e diminuiranno la complicazione degli atti. Ove si tenga il sistema che la Commissione ha voluto adottare, noi andremo a questa conseguenza, che cioè non basterà la citazione per informare il convenuto del giorno in cui si discute la causa, ma converrà procedere ad una seconda citazione. (*No! no!*) Dopo che il presidente abbia distribuita la causa, dovrà l'attore significare al convenuto per quale udienza speciale la causa fu designata. Ove questo non si facesse, si angustierebbe la condizione del convenuto.

Quando alcuno è chiamato al tribunale, non soltanto deve essergli indicato perchè vi è chiamato, ma pur anche il giorno in cui debba compiere gli atti che gli fan carico. Ma, mi si dice, come si dovrà riparare? Il convenuto, siccome sa che il presidente deve distribuire la causa, starà attento per conoscere quando il presidente faccia il sorteggio, s'informerà dell'udienza designata e così saprà quanto può interessargli. Ma come? il convenuto dovrà avere tutte queste cautele? Dovrà adunque tenere il suo procuratore di sentinella in tribunale per più giorni onde conoscere se e quando il presidente abbia fatto il sorteggio, altrimenti gli sarà

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1878

impossibile conoscere per quale udienza debba mettere in pronto le sue difese. Questo è troppo.

Si dirà che c'è l'iscrizione, ma le iscrizioni avvengono a giorni diversi. Vi sono dei tribunali in cui varie sezioni siedono a vicenda. In alcuni tribunali una sezione siede il lunedì, mercoledì e venerdì, un'altra siede il martedì, il giovedì e il sabato. Sarà quindi necessario, come dicevo, che il procuratore in persona o, se avrà molti affari, tenga un giovane di studio al tribunale per essere avvertito del giorno in cui le sue cause verranno in discussione.

Il mio emendamento, che svolgo in brevi parole per non mancare alle mie premesse, ha il doppio scopo di togliere dalla legge una formalità che sa di diffidenza verso la magistratura e di rendere veramente accelerativo il procedimento sommario.

Signori, noi riformiamo il procedimento sommario per renderlo più perfetto, ma se procediamo di questo passo, se vogliamo stabilire un giorno per il deposito degli atti, un altro per domandare le comparse conclusionali, un altro per il sorteggio, così facendo, invece d'accelerare il trattamento delle cause, finiremo con fare del procedimento sommario un mezzo per mandare le cause all'infinito. (*Bravo!*) Spero che la Camera entrerà nel mio modo di vedere ed accetterà il mio emendamento, riguardo al quale poco spero nella Commissione. Ad ogni modo sarò sempre lieto d'aver fatto il mio dovere.

MORRONE, *relatore*. Non m'occuperò degli inconvenienti, ai quali accennava l'onorevole preopinante. Voglio semplicemente dichiarare alla Camera da quali motivi fu ispirato il progetto che vi si propone.

Qui cade in acconcio un'osservazione che non si deve perdere di vista.

Quest'istituzione del sorteggio nei Collegi divisi in più sezioni non è stata proposta per la prima volta con questo progetto di legge, dappoichè essa aveva già precedentemente fatto ottima prova.

Sia che si voglia, il Ministero e la Commissione nel proporvi questo novello sistema, o meglio, nel ripristinare questo sistema, ebbero in vista un principio di diritto ed anche di dignità.

Il principio di diritto è che sia nel diritto delle parti che litigano il sentire i responsi della magistratura, i quali derivano dai diversi suoi componenti.

Non è giusto che si concentrino le questioni di una data specie in una data sezione.

Per esempio, in una Corte numerosa divisa in diverse sezioni, potrebbesi da un primo presidente, per ragione di sistema, non per altro, stabilire la regola che le cause commerciali siano discusse in una data sezione.

Orbene, che avverrà in questo caso? Avverrà che

in quella sezione, con quei dati magistrati, si stabilirà, almeno per un anno, una certa giurisprudenza.

Ora, chi assicura, che cambiata la composizione della sezione, una questione possa ricevere da altri giudici una diversa interpretazione in modo da stabilire un urto fra le opinioni dalle quali, o signori, può solamente derivare la giurisprudenza, vale a dire l'applicazione della legge.

Imperocchè non v'è giurisprudenza laddove non sono fatti giudiziari; e la vera giurisprudenza si trova precisamente nelle deliberazioni, nei pronunziati dei magistrati di merito, inquantochè nella Corte suprema di giustizia, potete avere formolate massime generali, perchè per sua istituzione, il collegio di censura tanto sa del fatto per quanto ce ne dicono i giudici di merito; e là è il criterio legale che domina. Ma, o signori, la vita del cittadino si svolge nelle sue azioni; è un bisogno sociale la valutazione dottrinale del fatto giuridico il quale viene in discussione.

Ora, il pensiero che ispirò la proposta fu di proporre un sistema mediante il quale sarà possibile in un collegio particolarmente numeroso, che le questioni fossero discusse or nell'una, ora nell'altra sezione.

C'è poi una considerazione di dignità nell'interesse della magistratura, perchè non è vero che il dire di doversi o no ammettere il sorteggio sia quasi come una diffidenza, come una mancanza di riguardo verso il primo presidente a discapito della sua dignità. Ma no, o signori, niente di tutto ciò.

Il primo presidente anzi deve essere lieto quando la legge sia per sostituire al sistema della classificazione delle cause l'altro del sorteggio.

Io non voglio dire che fosse possibile il sospetto che questa classificazione di cause si facesse per deferenza, ma voglio evitare anche la possibilità d'una malignazione, allontanarla da quel tempio dove le aspirazioni degli uomini onesti, e tanto più della Camera elettiva tendono a non farvi entrare ombra di pregiudizi o prevenzioni. Che miglior cosa, o signori, che disporre un metodo così facile? Nè è vero quello che diceva l'onorevole preopinante, cioè che si perde del tempo. No, o signori; perchè il sorteggio in che consiste? In una semplice operazione della cancelleria, la quale dispone le cause che debbono essere, colla parola tecnica, bussolate, ed all'apertura dell'udienza il primo presidente, poichè è una funzione presidenziale la quale (per incidente lo dico) non potrebbe essere delegata, in presenza del pubblico procede alla estrazione dall'urna delle cause. Il sospetto non può avere nemmeno la possibilità di insinuarsi, e la dignità del magistrato resta maggiormente tutelata. E io sono

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1878

certo che nessuno dei miei colleghi sarà per credere che questa disposizione di legge sia per essere segno di poco riguardo alla dignità dei magistrati.

Queste sono le ragioni per le quali la Commissione volentieri e di gran cuore ha accettato la proposta ministeriale, sulla quale io insisto. E poichè l'onorevole Alli-Maccarani proponeva la sospensione di questo sistema, io, a nome della Commissione (credo che siamo compatti), pregherei l'onorevole proponente a non insistere, ma, ove insistesse, supplicherei la Camera ad accogliere la proposta...

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro se accetta l'emendamento dell'onorevole Alli-Maccarani.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non accetto.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'emendamento dell'onorevole Alli-Maccarani.

Esso consiste, dopo le parole « la distribuzione delle cause fra le medesime, » nel sopprimere tutto il primo alinea di questo numero 11, sostituendovi: « Deve essere fatta dal capo del collegio o da un giudice delegato prima della notificazione della citazione dell'atto d'appello. »

Infine si tratta di sostituire un altro modo di distribuzione.

Insiste, onorevole Alli-Maccarani?

ALLI-MACCARANI. Non insisto, una volta che vedo che la Commissione e il ministro non accettano; anche per non persistere da farla da refrattario contro la Commissione di cui mi onoro di far parte.

PRESIDENTE. Questo emendamento essendo ritirato ed essendo ritirato pure quello dell'onorevole Griffini, metterò ai voti il paragrafo 11, secondo che è concordato fra il Ministero e la Commissione.

(È approvato.)

All'articolo 412 e all'articolo 479 non è stata contrapposta alcuna variazione, e nessuno ha chiesto di parlare su questi articoli.

Per conseguenza io li pongo ai voti come sono stati concordati fra il Ministero e la Commissione. (Sono approvati.)

MANCINI. All'articolo 479, il paragrafo 7 s'intende che va cangiato.

PRESIDENTE. Diventa 8.

MANCINI. Credo che debbasi riservare all'ultimo la correzione di forma per tutti quanti gli articoli.

PRESIDENTE. Ora passiamo all'articolo 485.

Sopra questo articolo l'onorevole Alli-Maccarani propone...

ALLI-MACCARANI. Non insisto.

PRESIDENTE. Ritira il suo emendamento.

Rimangono però sempre due emendamenti: uno

presentato dall'onorevole Nocito, che muta la dicitura del primo alinea nella seguente maniera:

« 1° Il termine per appellare, è di giorni 20 per le sentenze dei pretori e dei tribunali in materia commerciale; 2° di giorni 40 per le sentenze dei tribunali civili in materia civile, salvi i casi in cui la legge abbia stabilito diversamente. »

Domando se questo emendamento dell'onorevole Nocito è accettato dalla Commissione e dal ministro.

INDELLI. (Della Commissione) Sarebbero giorni...?

PRESIDENTE. Sarebbero giorni 20 per le sentenze dei pretori e dei tribunali in materia commerciale, e di giorni 40 per le sentenze dei tribunali.

MORRONE, relatore. La Commissione pregherebbe il signor presidente ad invitare l'onorevole Nocito a dire le ragioni di questo mutamento che egli propone.

PRESIDENTE. Per lo più la procedura è diversa. La Commissione ed il ministro cominciano per dire se eccettano, e poi il proponente dice le ragioni che lo inducono a proporre un emendamento.

MORRONE, relatore. Ma la Commissione potrebbe anche accettarlo, qualora sentisse delle buone ragioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Nocito può svolgere le sue ragioni.

NOCITO. Dirò poche parole in aggiunta a quelle dette ieri.

Osservo che l'articolo 485 del Codice di procedura civile, che si vuole modificare, contiene una differenza fondata sulla logica e sulla natura delle cose, la quale bisogna rispettare anche abbreviando i termini; perchè nel numero 1 si parla delle sentenze dei pretori e delle sentenze dei tribunali in materia commerciale, e nel numero 2 si parla delle sentenze dei tribunali in materia civile. Ognuno comprende la grande differenza che corre tra le sentenze dei pretori e quelle commerciali, e le sentenze dei tribunali in materia civile.

Io faccio plauso al concetto della Commissione di volere abbreviare i termini per l'appello dalle sentenze dei tribunali in materia civile, ma allora non si faccia un termine unico che corra egualmente per le sentenze dei tribunali, come per le sentenze dei pretori, quindi vorrei fare una distinzione, e con essa credo di potere accontentare ancora in qualche modo il mio amico Fusco, il quale osservò che il termine per appellare dalle sentenze dei pretori veniva molto ridotto.

Noi da un lato potremo aumentare il termine per l'appello dalle sentenze dei tribunali in materia civile e portarlo a giorni quaranta, e dall'altra parte ridurre alla metà il termine per l'appello dalle sentenze dei pretori e portarlo a giorni venti. Così si manterrebbe la stessa proporzione che adesso man-

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1878

tiene l'articolo 485, perchè il termine per appellare dalle sentenze dei tribunali in materia civile è il doppio del termine per appellare dalle sentenze dei pretori, e dalle sentenze dei tribunali in materia commerciale.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di dire la sua opinione.

FUSCO. Io avrei bisogno di interrogare...

PRESIDENTE. Mi permetta, onorevole Fusco, il regolamento prescrive che se il Ministero e la Commissione non lo accettano, io debbo chiedere se l'emendamento è appoggiato, e se non è appoggiato, non lo posso mettere ai voti.

Io debbo pertanto chiedere alla Commissione ed al Ministero se accettano l'emendamento, e prima che si possa aprire una discussione in proposito è necessario che sia accettato, ovvero sia appoggiato.

FUSCO. Ella dice bene, ma siccome la mia domanda sarebbe rivolta egualmente alla Commissione e si compenetra coll'argomento testè svolto dall'onorevole Nocito, così credo che se mi lasciasse parlare faremmo più presto.

PRESIDENTE. Allora se è per far più presto, ha facoltà di parlare.

FUSCO. Io mi spiego il desiderio dell'onorevole Nocito; egli ha visto abbreviare il termine per appellare da sessanta giorni a trenta, ed ha dovuto dire a se medesimo: ebbene, se i termini che prima erano di 60 giorni si riducono a 30, e quelli che erano di 30 si lasceranno così come erano, non c'è più armonia. Diminuendoli dunque da 60 a 30, è ragionevole diminuire anche a 15 o 20 quelli che erano di 30.

Ed è ragionevole il desiderio di armonizzare i diversi termini, per produrre il gravame d'appello; ma io però devo rammentare di aver supplicata la Commissione di ricondurre l'armonia fra questi diversi termini, ritornando puramente e semplicemente allo *statu quo ante*, cioè a dire, lasciamo stare le cose come sono ora.

L'onorevole Nocito dovrebbe essere soddisfatto perchè si ripristina col fatto l'armonia laddove egli ha trovato disarmonia. Se è così, vede bene l'onorevole presidente e la Commissione, che l'emendamento Nocito non ha più ragione di essere, e quindi opportunamente io volevo interrogare la Commissione per sapere se tiene fermo a questa riforma, la quale, giova ripeterlo, non entra affatto nella riforma del procedimento sommario.

Se la Commissione avrà la degnazione di dichiarare che ella non insiste pel mantenimento di questo articolo, lo si può sopprimere intieramente, e quindi l'emendamento Nocito manca della sua causa determinante.

Io dunque mi aspetto una risposta dalla Commissione, che mi auguro favorevole ai miei desiderii.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di voler dire il suo parere.

MORRONE, relatore. In questo disaccordo il miglior consiglio è quello di lasciare le cose come sono, vale a dire, che i termini per l'appello sieno 60 e 30 giorni.

Quindi la Commissione non insiste perchè sia aumentato il termine come nell'articolo 485 e lasciarlo come è nel Codice.

PRESIDENTE. Sopprimendo l'articolo rimane tale quale il Codice.

MORRONE, relatore. Dice bene sopprimendo la riforma resta il Codice.

PRESIDENTE. Allora si deve sopprimere tutto questo articolo 485?

NOCITO. Io aveva proposto quell'emendamento appunto perchè la Commissione voleva tenere fermo nella sua proposta di riforma.

Questo stato di cose mi obbligava a pigliare una via di mezzo che avesse potuto conciliare da un lato la resistenza della Commissione e dall'altro la necessità di mantenersi nell'articolo 485.

Ma poichè la Commissione ritira la proposta di riforma, io da parte mia ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Dunque mi pare che ci sia unanimità nel sopprimere ciò che veniva proposto in sostituzione dell'articolo 485, e però non farà mestieri di porlo ai voti.

Però l'onorevole Villani aveva chiesto di parlare anche esso su di ciò.

VILLANI. Avevo chiesto di parlare precisamente per sostenere e proporre che si ritornasse all'articolo del Codice di procedura civile.

PRESIDENTE. Allora anch'ella è d'accordo e non vi è più ragione di mettere ai voti neppure la soppressione di queste modificazioni.

Passiamo all'articolo 487:

« L'appello incidentale è proposto con comparsa. Esso deve proporsi :

« nella prima risposta anteriore alla iscrizione della causa a ruolo nei procedimenti formali;

« per comparsa notificata tre giorni prima dell'udienza nei procedimenti sommari;

« e per conclusione presa all'udienza nei casi di cui al numero 7 dell'articolo 390.

« L'appello incidentale non è efficace, se l'appello principale sia rigettato per essere stato proposto fuori termine; negli altri casi il rigetto dell'appello principale, o la rinuncia al medesimo non pregiudicano l'appello incidentale. »

Non essendo fatta nessuna proposta e, nessuno

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1878

domandando la parola intorno all'articolo 487, lo pongo ai voti come è stato scritto dalla Commissione.

(È approvato.)

« Art. 488. L'adesione indicata nell'articolo 470 si fa per comparso, nel termine stabilito, per rispondere all'atto di appello nei casi di procedimento formale; per comparso notificata tre giorni prima dell'udienza, nei procedimenti sommari, e per conclusione presa all'udienza, nei casi indicati nel numero 7 dell'articolo 390. »

(È approvato.)

All'articolo 489 l'onorevole Fusco propone che sia soppresso l'ultimo alinea, così concepito:

« L'appellante non potrà valersi della comparso tardiva permessa al contumace dall'articolo 386, nè dell'opposizione di cui all'articolo 474. »

L'onorevole Fusco può dare le ragioni di questa soppressione, ma il sopprimere poi dipenderà dal voto.

FUSCO. Prima di dire le ragioni per le quali mi sono indotto a chiedere la soppressione dell'ultimo alinea di questo articolo 489, debbo richiamare alla mente degli onorevoli colleghi le osservazioni da me ieri presentate per raccomandare la proposta di sopprimere l'altro alinea dell'articolo stesso formulato dalla Commissione, dove si stabilisce il termine di due giorni per la perenzione dell'appello prodotto con rito sommario.

PRESIDENTE. Non ho proposta. Se me la vuole ripetere sarà meglio, perchè non mi ricordo più di questa sua raccomandazione.

FUSCO. Io non rinunzio a questo desiderio, che raccomando di nuovo alla Commissione, e glielo rammento. Ieri proposi la soppressione del seguente alinea dell'articolo 489:

« Se nè l'una, nè l'altra delle parti comparisce all'udienza fissata nell'atto di appello, e l'appellante nel termine di due mesi dall'udienza non riasume la istanza, l'appello è perento. »

E siccome le ragioni di questa soppressione le svolsi già nella tornata di ieri, così non mi permetterò di tornarvi sopra oggi.

PRESIDENTE. E anche l'alinea successivo: « Se l'appellante non comparisce all'udienza fissa col nuovo atto di citazione? »

FUSCO. Anche.

PRESIDENTE. Tutto?

FUSCO. Sì, signore.

Ora mi restano da dire poche parole per spiegare la soppressione domandata dall'ultimo alinea così concepito:

« L'appellante non potrà valersi della comparso

tardiva permessa al contumace dall'articolo 386, nè dell'opposizione di cui all'articolo 474. »

Sono due concetti distinti che vanno trattati separatamente.

Ieri l'onorevole mio collega Imperatrice proponeva di aggiungere all'articolo 386 un periodo col quale si negava all'attore il beneficio della comparso tardiva. La Commissione non volle acconsentire a questa modificazione. L'onorevole Imperatrice disse: io ritiro bensì la mia proposta, ma mi riservo poi di votare contro l'ultimo alinea dell'articolo 489, col quale lo stesso diritto negato esplicitamente all'appellante, perchè esso implica un concetto conforme a quello da me ora affermato e da voi della Commissione negato.

Infatti, o signori, il concetto è unico. Si tratta di sapere se colui che si presenta in giudizio con la veste di attore, sia in prima istanza, sia in appello, poichè, voi lo sapete, l'appellante ha figura di attore, abbia, o no, da avere il beneficio della comparso tardiva.

Voi per l'attore non avete voluto negare questo beneficio, quindi per implicito lo avete ammesso, ed io me ne compiaccio.

Ma ora è questione di essere logici: perchè volete negare all'appellante, che è l'attore in secondo grado, quello che avete accordato all'attore in primo grado?

Mi pare una questione di pura logica, sulla quale ci aspettiamo il benevolo giudizio della Commissione.

Nè vale, o signori, il dire che l'appellante è sempre avisato del giorno in cui si debba trattare la sua causa; che l'appellante debba essere istruito dei suoi mezzi di difesa e preparato; poichè da una parte queste ragioni militerebbero ugualmente per l'attore; dall'altra parte, a giudizio mio, non militano nè contro l'uno nè contro l'altro, poichè il beneficio della tardiva comparizione è un beneficio di legge assegnato a colui che per una circostanza qualunque non è giunto a presentare la sua comparso in tempo, non è giunto a fare udire la sua voce. Il legislatore ha voluto che fino a quando non sia pubblicata la sentenza, egli sia ammesso a fare udire le sue ragioni.

Ora i buoni motivi che militano per abilitare in questo caso il convenuto, a presentare tardivamente le sue ragioni, mi pare che abbiano a militare anche per l'attore, o appellante che voglia dirsi.

Quindi io pregherei la Commissione di non insistere in questa ultima disposizione dell'articolo 489; sia perchè si tratta di non creare un'altra restrizione, sia perchè si tratta di fare omaggio alla logica.

Quanto poi al richiamo all'opposizione, perchè l'articolo dice che l'appellante non può essere ammesso neanche al beneficio « della opposizione, di cui all'articolo 474, » io credo che questo richiamo sia assolutamente superfluo, perchè le disposizioni del Codice di procedura civile sui giudizi contumaciali escludono assolutamente l'idea di potersi concedere il beneficio della opposizione all'appellante.

MORRONE, *relatore*. La questione che l'onorevole Fusco presenta è molto grave. Per quanto sia da preoccupare l'idea che la disposizione per la quale l'appellante non comparendo all'udienza debba soggiacere al rigetto del suo appello senza esame, possa sembrare una disposizione rigorosa; per altrettanto egli è a riflettere, che essa non è che l'espressione della più rigorosa ed esatta giustizia.

Nella codificazione del 1865 fu ampiamente discussa questa formula legislativa; ed è cosa certa che se per avventura all'appellante si dà la facoltà di riaprire i termini a base dell'articolo 386, l'articolo 489 non ha più ragione di essere; imperocchè la disposizione di questo articolo, disposizione la quale ha trovato in tutta la giurisprudenza una uniforme e costante interpretazione, parte dal concetto che il gravante di appello tende ad impedire l'esecuzione della sentenza del primo giudice; quando cioè la materia dedotta in giudizio è stata già valutata dal magistrato competente. Ed allora colui il quale non si accheta al pronunziato dei primi giudici, intende reintegrare il giudizio in secondo grado e chiama il suo avversario innanzi al magistrato superiore, lo chiama ad udienza fissa e non si presenta. Or non potendosi ritenere che egli che è autore del fatto proprio ignorasse la determinazione del giorno in cui la causa doveva esser discussa, si presume che abbia disertato dall'appello.

Ora costui il quale potrebbe atteggiarsi ad attore e reclamare, per avventura, quella facoltà che potrebbe concedersi all'attore in prima istanza, costui, quando viene per riaprire i termini, che cosa domanda?

Viene a domandare di volere difendersi nel merito, difendersi cioè su quel terreno che egli aveva già disertato, venendo in tal modo a calpestare un diritto acquisito dell'appellato; poichè, se la reiezione dell'appello la si pronunzia quando l'appellato compare all'udienza e ne fa espressa dichiarazione, il voler dire che l'appellante ha il diritto di riaprire i termini significa non riconoscere più la disposizione dello articolo 489.

Dunque se questo articolo deve rimanere; se a questo articolo la giurisprudenza costante di tutte le Corti del regno ha fatto unanimemente plauso; se le Corti di cassazione si sono pronunziate in que-

sto senso, cioè che la reiezione dell'appello importa con sè l'estrinsecazione dell'abbandono volontario del secondo grado di giurisdizione, se la parola della legge soccorre, ed alla parola della legge corrisponde un senso di equità e di giustizia, bisogna conchiudere che in tema di appello non è possibile ammettere l'applicabilità dell'articolo 386.

Ad ogni modo è questo un teorema che sorge dalle viscere della legge, e che troverebbe a spiegare la sua efficacia anche nella mancanza della esplicita dichiarazione che vi è proposta.

PRESIDENTE. Ora dunque veniamo ai voti sui due primi alinea dell'articolo 489.

(Sono approvati.)

Voteremo ora per divisione gli altri seguenti che si vorrebbero soppressi.

Li rileggo:

« Se nè l'una, nè l'altra delle parti compare all'udienza fissata nell'atto di appello, e l'appellante nel termine di due mesi dall'udienza non riassume la istanza, l'appello è perento.

« Se l'appellante non compare all'udienza fissata col nuovo atto di citazione, l'appello è perento anche se non comparisca l'appellato. »

Coloro i quali approvano questi due alinea...

Una voce a sinistra. La divisione.

PRESIDENTE. Vogliono anche la suddivisione? Diverremo ancora.

Pongo a partito il terzo alinea, proposto dalla Commissione d'accordo col Ministero, che rileggo:

« Se nè l'una, nè l'altra delle parti compare all'udienza fissata nell'atto di appello, e l'appellante nel termine di due mesi dall'udienza non riassume la istanza, l'appello è perento. »

Una voce a sinistra. La controprova.

PRESIDENTE. Sono pregati di alzarsi, perchè si farà la controprova, essendo stata chiesta.

Coloro che non l'approvano sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

Passeremo al successivo alinea:

« Se l'appellante non compare all'udienza fissata col nuovo atto di citazione, l'appello è perento anche se non comparisca l'appellato. »

(È approvato.)

« Quando l'appello sia proposto dalla parte a cui l'altra abbia fatto notificare la sentenza, basta il deposito della copia notificata. »

(È approvato.)

« L'appellante non potrà valersi della comparsa tardiva permessa al contumace dall'articolo 386, nè dell'opposizione di cui all'articolo 474. »

(È approvato.)

« Art. 843. Nei giudizi di interdizione o di inabi-

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1878

litazione, o di revoca dell'una o dell'altra, si osserveranno le norme del procedimento sommario. »

(È approvato.)

Ora sarà il caso della proposta dell'onorevole Griffini, tenuta in riserva.

Essa è in questi termini :

« All'articolo 884 del Codice di procedura civile, si aggiunga il seguente comma :

« Anche prima di tale delegazione però, il tribunale deve decidere le controversie relative alla divisione, che le parti gli avessero proposte. »

Domando alla Commissione se accetta questa proposta dell'onorevole Griffini.

MORRONE, *relatore*. La Commissione non l'accetta.

PRESIDENTE. Ed il ministro guardasigilli?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non l'accetto.

PRESIDENTE. Questa proposta non essendo accettata, nè dall'onorevole ministro, nè dalla Commissione domando all'onorevole Griffini se egli la mantiene.

GRIFFINI LUIGI. Desidererei di dire due parole.

PRESIDENTE. Scusi, debbo prima domandare se è appoggiata.

GRIFFINI LUIGI. Avuto riguardo all'ora tarda la ritiro.

PRESIDENTE. Poichè l'onorevole Griffini ritira la sua proposta, rimane così votato l'intero disegno di legge, ma credo che si debba votare per intero l'articolo che sto per rileggere cogli emendamenti i quali furono successivamente approvati.

Prego la Commissione di seguirmi in questa lettura, perchè non succedano errori e non si debba poscia far correzioni.

« *Articolo unico*. Agli articoli 201, 386, 389, 390, 412, 479, 487, 488, 489 e 843 del Codice di procedura civile sono sostituiti i seguenti :

« Art. 201. Chiunque abbia interesse in una causa vertente tra altre persone può intervenire, finchè non sia rimasta ferma l'iscrizione a ruolo e, se trattasi di procedimento sommario, fino al terzo giorno anteriore all'udienza, tranne i casi indicati nel numero 8 dell'articolo 390, nei quali potrà intervenire finchè non sia cominciata la relazione della causa all'udienza.

« Art. 386. Non ostante la dichiarazione di contumacia e sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il contumace può comparire e proporre le sue ragioni.

« Se però sono più i contumaci, una sola volta sarà riaperto il giudizio per la tardiva comparizione.

« Il decreto di riapertura a cura del comparente sarà notificato a tutte le parti in causa. Potranno gli altri contumaci comparire.

« Avranno effetto le altre sentenze già pronunciate nel giudizio, contro le quali non fossero più ammissibili i mezzi accordati dalla legge per impugnarle.

« Se il contumace comparisca scaduto il termine per controdedurre la prova testimoniale o far seguire la prova contraria, non può valersi di questi mezzi di prova.

« In qualunque tempo comparisca il contumace, anche in via di opposizione o di appello dalla sentenza definitiva, si ha per non avvenuta la ricognizione di cui nell'articolo 283, sempre che nel primo atto neghi specificatamente la scrittura, o dichiararsi di non riconoscere quella attribuita a un terzo.

« Art. 389. Sono trattate col procedimento sommario :

« 1° Le domande per provvedimenti conservatorii o interinali ;

« 2° Le domande fondate su titolo autentico, o scrittura privata ;

« 3° Le cause in appello dalle sentenze dei pretori, e da quelle dei tribunali proferite in procedimento sommario ;

« 4° Le domande relative a mercedi, ad annuità, a censi, a rendite sì perpetue che vitalizie, a colonie, ed a locazione di beni mobili od immobili, anche se connesse ad istanze di espulsione o di rescissione di contratto ;

« 5° Le domande relative a sequestratari, depositari e custodi ;

« 6° Le domande di ammissione di fideiussori e loro garanti ;

« 7° Le domande di pensioni o assegnamenti provvisionali a titolo di alimenti ;

« 8° Le azioni di garentia per vizi o difetti degli animali e delle merci ;

« 9° Le domande per riparazioni urgenti ;

« 10. Le cause per le quali sia ordinato dalla legge il procedimento sommario ;

« 11. Le altre cause per le quali sia dal presidente, sulla istanza di una delle parti, attesa la loro indole, riconosciuto opportuno il procedimento sommario prima della loro iscrizione a ruolo.

« Art. 390. Nei procedimenti sommari dovranno osservarsi le norme seguenti :

« 1° Otto giorni prima dell'udienza fissata nella citazione il procuratore dell'attore depositerà, per comunicazione in cancelleria, il mandato per originale o per copia, l'atto di dichiarazione di residenza od elezione di domicilio della parte in conformità dell'articolo 158, n° 2, non che i documenti sui quali si fonda la domanda; salvo che non abbia notificati i medesimi insieme alla citazione ;

« 2° Quattro giorni prima dell'udienza il procu-

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1878

ratore del convenuto depositerà a sua volta nella cancelleria il mandato per originale o per copia, l'atto di dichiarazione di residenza o di dichiarazione od elezione di domicilio del medesimo, in conformità dell'articolo 159, n° 2, nonchè i documenti dei quali egli intende valersi a propria difesa;

« 3° Due giorni prima della udienza le parti si comunicano per copia le comparse conclusionali mediante deposito in cancelleria, e vi si unirà una copia in carta semplice per il presidente. Ciascun procuratore avrà diritto di richiedere la copia che lo riguarda, apponendo, in segno di averla ricevuta, la sua firma sull'originale. Può altresì chiedere a sue spese copia legale dei documenti prodotti dalla parte avversaria. La causa non può iscriversi nel ruolo di udienza, se non sia stata nel termine istesso iscritta nel ruolo di spedizione;

« 4° Tuttavia nel corso dell'udienza sono ammesse la produzione suppletiva di documenti e le modificazioni od aggiunte alle conclusioni; ma l'altra parte avrà diritto a far rimandare la comunicazione della causa ad altra udienza; e quando le tardive produzioni o conclusioni non abbiano causa dal fatto della controparte, il tribunale può mettere in tutto od in parte le spese a carico del tardivo produttore o concludente;

« 5° In mancanza di deposito degli atti e documenti suindicati o di comunicazione delle conclusionali, nei termini come sopra prescritti, la causa, se le parti non consentono alla immediata discussione, sarà differita ad altra udienza.

« Quando vi siano più parti aventi uguale interesse od anche opposto, e rappresentate da diversi procuratori, la causa, se le parti non consentono alla immediata discussione, o ad un differimento più breve, sarà differita ad altra udienza con intervallo non minore di giorni otto, salvo che l'attore abbia depositato insieme cogli originali tante copie dei documenti quante sono le parti in giudizio;

« 6° Nel caso di rinvio ad altra udienza, le aggiunte, variazioni o modificazioni alle comparse conclusionali in qualunque forma fatte, al pari che i nuovi documenti, dovranno essere presentati e comunicati nei termini rispettivi di giorni quattro, e di giorni due salvo la disposizione contenuta nel precedente n° 4;

« 7° Sulle domande per l'ammissione di mezzi istruttori, laddove le parti si trovino d'accordo, si provvederà col rinvio delle parti medesime a giorno ed ora fissi avanti al presidente; dell'accordo e del provvedimento sarà dato atto nel foglio di udienza. Il presidente, ove sia necessario, prima di sciogliere l'udienza, provvederà su l'esecuzione con sua ordinanza.

« In caso contrario il tribunale o la Corte ordina la discussione dell'incidente, o anche del merito, se lo crede opportuno, purchè questo si trovi in istato di essere discusso a norma dei numeri precedenti;

« 8° Quando per legge, o per autorizzazione del presidente, nei casi di urgenza, a norma dell'articolo 154, o per rinvio a breve intervallo, i termini rimangono abbreviati, la comunicazione degli atti, documenti, e delle comparse, di cui ai numeri 1, 2, 3, 6 del presente articolo, si farà dalle parti nei termini da stabilirsi nel decreto del presidente; e se fra la citazione e l'udienza non intercedano almeno due giorni, si farà in udienza, e la causa sarà iscritta nel ruolo di spedizione prima di essere portata all'udienza medesima;

« 9° Il fatto della causa è esposto dal difensore dell'attore; osservato nel resto il disposto del capoverso dell'articolo 349;

« Finita la discussione, i procuratori devono consegnare tutti gli atti della causa al cancelliere a norma dell'articolo 352. Immediatamente dopo il cancelliere apporrà il suo *visto* agli originali ed alle copie delle comparse conclusionali, notando sui primi il numero di queste ultime e facendo menzione delle postille che vi siano aggiunte;

« 10. La dichiarazione di contumacia deve essere richiesta all'udienza in cui la causa è portata a discussione, e se ne fa constare mediante annotazione nel foglio di udienza.

« Quando non compariscano nè l'attore nè il convenuto all'udienza stabilita nella citazione, essa, nei giudizi di prima istanza, si ha come non avvenuta, fuorchè per l'effetto interruttivo della prescrizione;

« 11. Nelle Corti e nei tribunali divisi in più sezioni la distribuzione delle cause fra le medesime avrà luogo mediante sorteggio, che si farà dal capo del collegio in una delle udienze intermedie fra il deposito degli atti e documenti di cui ai numeri 1 e 2 del presente articolo e l'udienza fissata per la comparizione.

« Tuttavia la designazione della sezione sarà fatta dal presidente, nei casi in cui niuna delle parti abbia fatto il deposito suddetto, oppure nel tempo intermedio non vi sia stata alcuna udienza, o quando i termini rimangano abbreviati per legge, o per decreto del presidente, a norma dell'articolo 154, a meno che vi sia udienza nel periodo fra il decreto del presidente e quella fissata per la comparizione.

« Art. 412. Nel procedimento sommario le parti devono uniformarsi alle prescrizioni contenute nell'articolo 390, e quando vi siano procuratori, saranno, quanto ai medesimi, applicabili le stesse norme.

« Art. 479. L'adesione di cui all'articolo 470 si

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1878

fa con comparsa, nel termine stabilito per rispondere all'atto di opposizione, nei casi di procedimento formale; per comparsa notificata tre giorni prima dell'udienza nei procedimenti sommari, e per conclusione presa all'udienza nei casi di cui al n° 8 dell'articolo 390.

« L'adesione davanti i conciliatori si fa verbalmente; davanti i pretori può farsi verbalmente o per iscritto e si propone all'udienza.

« Art. 487. L'appello incidentale è proposto con comparsa. Esso deve proporsi:

« nella prima risposta anteriore alla iscrizione della causa a ruolo nei procedimenti formali;

« per comparsa notificata tre giorni prima dell'udienza nei procedimenti sommari;

« e per conclusione presa all'udienza nei casi di cui al numero 8 dell'articolo 390.

« L'appello incidentale non è efficace, se l'appello principale sia rigettato per essere stato proposto fuori termine; negli altri casi il rigetto dell'appello principale, o la rinuncia al medesimo non pregiudicano l'appello incidentale.

« Art. 488. L'adesione indicata nell'articolo 470 si fa per comparsa, nel termine stabilito, per rispondere all'atto di appello nei casi di procedimento formale; per comparsa notificata tre giorni prima dell'udienza, nei procedimenti sommari, e per conclusione presa all'udienza, nei casi indicati nel numero 8 dell'articolo 390.

« Art. 489. Quando l'appellante in giudizio formale non abbia fatto il deposito della sentenza, degli atti del primo giudizio e del mandato nel termine ed in conformità dell'articolo 158, l'autorità giudiziaria, sulla domanda dell'appellato comparso nel termine della citazione, rigetta l'appello.

« Lo stesso ha luogo quando l'appellante in giudizio sommario non abbia fatto il suddetto deposito nel termine di cui ai numeri 1 e 8 dell'articolo 390, salvo che eseguisca il deposito stesso comparso all'udienza.

« Se nè l'una nè l'altra delle parti comparisce all'udienza fissata nell'atto di appello, e l'appellante nel termine di due mesi dall'udienza non riassume la istanza, l'appello è perento.

« Se l'appellante non comparisce all'udienza fissata col nuovo atto di citazione, l'appello è perento anche se non comparisca l'appellato.

« Quando l'appello sia proposto dalla parte a cui l'altra abbia fatto notificare la sentenza, basta il deposito della copia notificata.

« L'appellante non potrà valersi della comparsa tardiva permessa al contumace dall'articolo 386, nè dell'opposizione di cui all'articolo 474.

« Art. 843. Nei giudizi d'interdizione o di inabi-

litazione, o di revoca dell'una o dell'altra, si osserveranno le norme del procedimento sommario. »

(È approvato.)

L'onorevole Alli-Maccarani ha inviato, dopo chiusa la discussione generale di questo progetto di legge, un ordine del giorno di cui do lettura:

« La Camera invita l'onorevole guardasigilli a provvedere ad un sistema di patrocinio avanti i pretori, che sia consentaneo alla dignità dei magistrati, ed alla solennità degli esperimenti giudiziari. »

Domando all'onorevole guardasigilli ed alla Commissione se accettano quest'ordine del giorno, di cui non può più darsi svolgimento.

ALLI-MACCARANI. Perchè?

PRESIDENTE. Perchè fu inviato dopo la chiusura della discussione generale.

MORRONE, *relatore*. La Commissione accetta.

ALLI-MACCARANI. Io l'avevo consegnato...

PRESIDENTE. Mi permetta, onorevole Alli-Maccarani, la discussione generale è stata chiusa ieri.

ALLI-MACCARANI. Ma questa è una discussione speciale, mi pare, non è generica.

PRESIDENTE. Mi permetta; gli ordini del giorno, per essere svolti, debbono essere mandati al banco della Presidenza. Quando si presentano ordini del giorno che più o meno si attengono ad un progetto di legge, il regolamento vuole che essi siano presentati prima della chiusura della discussione generale.

Allora il proponente ha diritto di svolgere il suo ordine del giorno. Se invece gli ordini del giorno pervengono al banco della Presidenza dopo la chiusura della discussione generale, e questo è il caso suo, il proponente non ha più facoltà di svolgerli.

Ora, io chiedo al ministro ed alla Commissione se accettano l'ordine del giorno di cui ho dato lettura.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Abbia la compiacenza, signor presidente, di farmelo leggere un'altra volta.

(Il ministro prende in esame l'ordine del giorno.)

Io non posso accettare quest'ordine del giorno, poichè, essendo provveduto dalla legge al modo con cui ha luogo la difesa delle cause avanti i pretori, non intendo adesso impegnarmi a presentare un progetto di legge che cambi tutta questa parte della procedura.

Per conseguenza non accetto quest'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole guardasigilli, come la Camera ha inteso, non accetta questo ordine del giorno del quale ho dato lettura; ridomando l'avviso della Commissione.

MORRONE, *relatore*. La Commissione si tiene estranea a quest'ordine del giorno, tanto più che non siamo che in tre.

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1878

ALLI-MACCARANI. No, quattro.

MORRONE, *relatore*. Ma ella è il proponente dell'ordine del giorno; ora una volta che il guardasigilli ha dichiarato che non può accettare quest'invito, debbo ritenere che abbia le sue buone ragioni; per conseguenza la Commissione si astiene.

ALLI-MACCARANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Per fare una dichiarazione?

ALLI-MACCARANI. Sì, per fare una dichiarazione.

Prima di presentare quest'ordine del giorno io ho interpellato i miei colleghi della Commissione se lo accettavano, mi hanno detto di sì, ed io l'ho presentato. (*Urarità*)

Tutti conoscono come vadano le difese avanti i pretori; tutti sentono il bisogno di far rispettare il santuario della giustizia anche quando si tratta dei pretori, innanzi ai quali le difese sono fatte a cassaccio dal primo spazzaturaio che si presenta. E, sia in una Corte di cassazione, sia in una pretura, il santuario della giustizia vuole essere egualmente rispettato. E se uno scandalo avviene, produce forse peggiore effetto avanti il pretore, ove concorre popolo più basso, il quale ha più bisogno di ispirarsi ai principii di rispetto verso l'autorità. Mentre nelle Corti di cassazione non troverete che pochi scienziati, alla pretura troverete il bottegaio ed il facchino, insomma l'uomo più bisognoso di essere educato a sensi di reverenza.

Dunque è opportuno un provvedimento, tantochè, tutti i magistrati e tutte le persone illuminate lo richiedono. Non posso nascondere un sentimento di meraviglia nell'intendere l'onorevole guardasigilli dire che non può presentare un progetto di legge. Se egli crede di non poter proporre un progetto di legge, può almeno dare delle disposizioni per invitare i pretori a disciplinare in qualche modo il sistema delle difese. Comunque, non posso a meno di ripetere le mie manifestazioni di meraviglia all'onorevole ministro, il quale non crede di poter prendere nessun impegno in cosa che ha il suo merito, e dichiarare che mi riservo di presentare un apposito progetto d'iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Ella adunque ritira il suo ordine del giorno riservandosi di presentare un progetto d'iniziativa parlamentare.

Essendo ritirato l'ordine del giorno, l'incidente è esaurito.

DISEGNO DI LEGGE PER UNA MAGGIORE SPESA PER LA COSTRUZIONE DI UN PONTE SUL FIUME PESCARA.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: Maggiore spesa per la costruzione di un ponte sul fiume Pescara.

Si dà lettura del progetto.

PISSAVINI, *segretario*. (*Legge*)

« *Articolo unico*. È autorizzata la maggiore spesa di lire 110,448 53 pel completamento del concorso dello Stato, accordato alle provincie di Chieti e di Teramo per la costruzione del ponte sul fiume Pescara presso Villanova.

« Per questa maggiore spesa sarà istituito apposito capitolo sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici pel 1878. »

La discussione generale è aperta. Spetta di parlare all'onorevole Majocchi.

MAJOCCHI. Io aveva fatta una proposta.

PRESIDENTE. Vuole che la legga?

Io aveva ritenuto che volesse parlare nella discussione generale.

MAJOCCHI. Io prendo appunto la parola per svolgere la proposta che ho fatto.

Il progetto di legge consiste di un articolo unico Io ne propongo un secondo.

PRESIDENTE. Siccome propone un articolo aggiuntivo che non fa parte del testo della legge, ella può svolgerlo fin d'ora.

MAJOCCHI. Sarebbe bene che la Camera conoscesse i termini della mia aggiunta.

PRESIDENTE. Vuole che ne dia lettura? L'onorevole Majocchi propone un'aggiunta all'articolo unico di questo progetto di legge, che è la seguente:

« Per effetto dello stanziamento lo Stato rimane sciolto da ogni ulteriore impegno nella suddetta costruzione per qualunque maggiore importo della spesa, e rimane estraneo ad ogni rapporto coll'impresa costruttrice e ad ogni liquidazione colla stessa. »

MAJOCCHI. A questa aggiunta di un articolo al progetto di legge ora letto, io fui indotto dalla esperienza fatta in quest'Aula, che, tanto il bilancio nazionale, quanto i provinciali vengono aggravati di molte spese le quali sarebbero evitate se, all'apparire di ogni emergenza, fossero state precise le disposizioni legislative e le disposizioni delle autorità esecutive.

La cautela suggerita con questa aggiunta non è diretta contro le due provincie abruzzesi, alle quali mi lega un ricordo di felicissimo soggiorno colà tenuto per ragione di impiego, ma tende ad esigere da esse la massima vigilanza, affinchè non abbiano, con intempestive accondiscendenze od omissioni, a lasciar aggravarsi l'importo di una spesa, con danno generale della nazione e quindi di sè stesse, perocchè io sono da lunga pezza e per giornaliera irrefragabili prove convinto che l'immenso aggravio delle imposte in Italia si debba al sistema accentratore e che la responsabilità di ogni singola parte

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1878

della nazione valga assai meglio ad eccitare l'economia e la saggezza amministrativa, di quello che valsero e varranno gli innumerevoli ordigni di un potere centrale funzionanti cumulativamente per una comunione di beni.

Io credo che tutti gli onorevoli colleghi i quali lessero l'intera relazione che abbiamo dinanzi, abbiano avvertito che senza un rimedio preservativo questo ponte sul Pescara ha tutti gli elementi per prepararci future domande suppletive di concorso.

I combinati Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze presentavano questo progetto come un componimento concordato colle provincie, all'oggetto di eliminare tutte le difficoltà che si frapponevano all'effettuazione del lavoro e di preservare nello stesso tempo lo Stato dal pericolo di una indefinita competenza passiva. E nella relazione ministeriale si diceva che il Ministero dei lavori pubblici, nel 1876, faceva un'ultima definitiva offerta alle provincie di lire 474,831 15, colla condizione di essere esonerato da ogni compartecipazione e dalle conseguenze della lite promossa dall'impresa; le provincie accettarono la somma, ma con riserva per le conseguenze della lite; il ministro infine con nota 7 ottobre 1876 respingeva tale riserva, ma una esplicita convenzione bilaterale non è mai intervenuta.

Tutto ciò viene chiarissimamente esposto anche nella relazione della Commissione parlamentare, la quale non nasconde il pericolo di un progressivo aumento del concorso governativo, ed allo scopo di eliminarlo « intende che colla nuova e maggiore spesa di lire 110,448 53 importata dalla presente legge lo Stato si sciolga sotto qualunque titolo da ogni ulteriore responsabilità per questa costruzione, » ma nella parte dispositiva poi si astiene dall'assicurare quest'unico corrispettivo allo Stato.

Non varrebbe l'oppormi che l'esecuzione del concetto legislativo sia affidata al Ministero, giacchè se questo non è protetto da una decisione legislativa che gli ingiunga di ritirare l'obbligazione delle provincie prima di rilasciare il completamento del sussidio, sarà obbligato ad effettuare la remissione della somma senza evitare ulteriori reclami delle rappresentanze provinciali. In breve, a tenore di quanto ci espone l'istessa Commissione, la Camera non può accordare questo completamento del concorso governativo, se non le consti la successiva liberazione dello Stato o mediante l'obbligo al Ministero di ricevere la formale adesione delle provincie, o mediante l'aggiunta del secondo articolo in quel senso.

Io pertanto, qualora non piacesse alla Commissione di accettare l'aggiunta di un articolo alla

legge, mi riservo di presentare un ordine del giorno che raggiunga lo scopo da me prefisso.

LUGLI. Alcuni miei onorevoli colleghi hanno fatto le meraviglie come un progetto di legge così modesto possa dar luogo ad una discussione. Ma per chi si faccia ad esaminare ponderatamente la procedura che ha seguito questa costruzione; per chi si faccia ad esaminare tutte le diverse fasi della esecuzione di quest'opera, queste meraviglie non hanno ragione di essere.

Basta dire che è un'opera che trovasi ancora allo stato di costruzione, e che è passata nientemeno che per sei progetti.

Un primo progetto, che è quello che servì di base per il sussidio governativo, portava la spesa di quest'opera a 340 mila lire; un secondo progetto, che fu dichiarato il definitivo, indicava la spesa ad 830 mila lire; un terzo progetto, che alle arcate sostituiva le travature in ferro, segnava una spesa di 480 mila lire; un quarto progetto, di riduzione del ponte in muratura, assegnava una spesa di 570 mila lire.

Poi all'atto pratico essendosi prevista una maggiore spesa, le 570,000 lire si convertivano in lire 1,330,000.

Ma le amministrazioni, spaventate da questa cifra elevatissima, specialmente in confronto delle prime previsioni, ritornavano ancora ai progetti del ponte metallico; e un altro progetto segnava la spesa di questo ponte in lire 857,190 51. Finalmente, chi aveva vagheggiato la costruzione del ponte in muratura tornava ad ordinare un progetto di esecuzione di questo ponte in muratura, ed un progetto nuovo sortiva con una spesa di lire 1,096,023 68; progetto che, in seguito a nuovi studi, fu ridotto alla spesa di lire 949,662 31.

Si domanda oggi il complemento del concorso per quest'ultima somma.

Ma non crediate mica che quest'ultima somma, che sembra proprio l'ultima e la definitiva, ci lasci interamente tranquilli. Io me ne appello all'egregio relatore della Commissione, il quale, nel suo riferimento, accennando a quest'ultima somma, dice: *e poi non sarà l'ultima.*

Ora, fermandoci un momento solo sul modo col quale si è svolto questo progetto, può dirsi proprio che uno il quale ne faccia le meraviglie non abbia piena ragione? Io credo di sì. Per un'opera, che non è poi il traforo del Gottardo, sono occorsi sette progetti, ed ancora si dice che non siamo sicuri che l'ultimo progetto sia il buono!

Io credo che tutto questo procedimento meriti molta considerazione, e credo che la Camera debba fermarvi la sua attenzione, e molto più l'onorevole

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1878

ministro dei lavori pubblici. Siamo passati da 340,000 a lire 1,300,000. Sono 960,000 lire in più.

Ma, io domando a me stesso un'altra cosa; ed è questa.

Nel 1857 un rescritto del Re delle Due Sicilie dichiarava quest'opera nazionale; e stabiliva che dovesse essere fatta a spese dello Stato. Ma la esecuzione non ne fu immediata, onde sopravvenne la legge italiana del 1865, la quale dava una classificazione diversa alle strade, per la qual cosa il ponte, facendo parte della strada divenuta provinciale fra Chieti e Teramo, doveva esso pure stare a carico delle provincie interessate.

La legge del 1865 tassativamente stabilisce la competenza passiva di queste opere; e nelle sue disposizioni transitorie dice come deve avvenire il passaggio rispetto alla spesa, una volta che un'opera fosse anche in corso di esecuzione. Essa dice che si daranno alle provincie interessate i fondi che fossero già stati stanziati nei bilanci precedenti, e che le amministrazioni provvederanno direttamente.

Io non so come il Ministero ed il Consiglio di Stato abbiano opinato che quest'opera non dovesse considerarsi esclusivamente provinciale. Il fatto è che vennero pubblicati due decreti, i quali stabilirono (in base al progetto che segnava una spesa di 340,000 lire) che lo Stato dovesse concorrere per la metà nella spesa. Il Governo diede i fondi. Poi più tardi si riconobbe che la spesa progettata non era sufficiente, e si allestì il secondo progetto che portava la spesa di quel ponte in muratura a lire 570,000. Richiesto dalle provincie, il Governo si adagiò e disse: vi darò la metà della nuova spesa, ma badate che non intendo darvi di più. Ora si trova che la somma di 285,000 lire è insufficiente e si viene a domandare un complemento che oggi è ridotto a circa 110,000 lire, perchè in questo frattempo il Governo ha dati altri fondi.

Per tal guisa il *sussidio* (così lo chiamo invece di *concorso*) che doveva essere di 170,000 lire, ascenderà a lire 474,831 15, quando la Camera avrà fatto buon viso alla proposta che ci sta davanti.

È certo che chiudere la stalla dopo che i buoi sono fuggiti, non è una bella cosa, ma debbo accettare la situazione come è, perchè la questione è pregiudicata dal fatto dell'essersi dati questi sussidi e dall'averne fissata la misura alla metà dell'importare dell'opera. Quindi, allo stato attuale delle cose, quello che oggi ci conviene di fare è di accordare le lire 110,000 circa, ma ciò si deve fare ad una condizione, ch'io ritengo indeclinabile, alla condizione cioè: che questa sia l'ultima somma che si dà.

E quando l'onorevole relatore mi mette sott'oc-

chio che può esserci il caso che lo Stato sia chiamato ancora a nuove spese per sopperire alle conseguenze d'una lite che l'impresa costruttrice ha iniziato contro la amministrazione appaltante, allora dico che noi dobbiamo bensì accordare il complemento di spesa limitamente a lire 110,448 53, ma ci dobbiamo ben guardare di accordare ulteriori somme per qualsiasi altro titolo.

Per conseguenza e in questa parte io mi associe di buon grado all'aggiunta dell'onorevole Majocchi, aggiunta la quale io credo che potrebbe essere formulata in un modo più incisivo, vale a dire che dopo la parola *Villanova*, ultima del primo comma dell'articolo di legge, si dovrebbero aggiungere le seguenti: « sotto condizione che le provincie interessate dichiarino formalmente di tenere indenne e sollevato lo Stato di tutte le conseguenze che, per la eventualità di una lite con l'impresa costruttrice, potessero prodursi. »

E ciò perchè il relatore, come dissi, fa temere che queste eventualità di una lite possano realizzarsi e pesare anche a carico dello Stato.

Per eliminare tale probabilità, lo Stato potrebbe accordare la chiesta somma con la riserva che le conseguenze di una eventuale lite, non siano a carico suo.

È perciò che presento tale aggiunta, la quale è in sostanza conforme a quella dell'onorevole Majocchi, aggiunta alla quale credo debba darsi la preferenza per essere più rispondente al concetto suesposto.

COSTANTINI, relatore. Pare anche a me che questo progetto di legge, per quanto modesto nell'apparenza, nasconda nondimeno delle questioni molto gravi; ed è appunto per questo che nella relazione presentata alla Camera, non ho mancato di farne brevemente cenno.

Del resto, la Commissione ha ritenuto che le esplicite dichiarazioni fatte dal Ministero nella relazione che precede la legge, non che le dichiarazioni non meno esplicite contenute nella relazione parlamentare, bastassero per ovviare ai pericoli di maggiori spese, che sono stati additati dagli onorevoli Majocchi e Lugli.

Comunque sia, la Commissione non si oppone a che questi articoli aggiuntivi vengano con forma più corretta introdotti nella legge, perchè il loro contenuto sostanziale corrisponde perfettamente ai propri intendimenti.

Colgo poi questa circostanza per pregare l'onorevole ministro dei lavori pubblici a dichiarare gli intendimenti del Governo intorno alla riforma del Genio civile, perchè gli inconvenienti lamentati, non meno in quest'opera, che in tutte le altre consimili,

derivano appunto dallo stato in cui si trova in Italia questo corpo, la cui riforma è stata più volte promessa, e non presentata giammai. La Commissione spera che l'onorevole ministro dei lavori pubblici, che è il migliore ornamento di esso corpo, si recherà ad onore di sciogliere una buona volta questa promessa.

BACCARINI, *ministro per i lavori pubblici*. Colle parole « completamento del concorso dello Stato, » inserite nell'articolo unico del progetto di legge, l'amministrazione intendeva di avere chiaramente espressa la sua intenzione, che era quella che non un centesimo di più avrebbe pagato lo Stato per il concorso alla costruzione del ponte sul Pescara. Ad ogni modo, poichè questo concetto non pare abbastanza chiaramente espresso nè alla Commissione, nè agli onorevoli colleghi che hanno preso la parola su quest'argomento, io dichiaro che non ho veruna difficoltà di accettare l'aggiunzione proposta tanto dall'onorevole Majocchi che dall'onorevole mio amico Lugli.

In quanto agli appunti che da tutte e tre le parti, compreso il relatore, sono stati fatti intorno alla veramente soverchia oscillazione delle diverse perizie che si succedettero per questa malaugurata opera di costruzione del ponte sul Pescara, oramai di troppo ritardata, io dirò che anche la ingegneria ha i suoi difetti patologici (*Ilarietà*), difetti che, io riconosco, hanno ecceduto forse la misura in questo caso speciale.

Però *errare humanum est*; e non è solamente proprio del Corpo del genio civile il commettere errori consimili.

La riforma del Genio civile io ho sempre professata opinione che sia una necessità; ma, indipendentemente dalle considerazioni di questo ordine, quelle cioè attinte da un solo fatto speciale.

Per me se avrò vita di ministro sino al novembre, presenterò immancabilmente un progetto di legge di riforma del corpo del Genio civile.

Intanto prendo nota volentieri delle osservazioni fatte sopra questa troppa varietà e disparità di conclusioni nelle diverse perizie. Ho accennato al difetto patologico della ingegneria. Aggiungo che, quando il difetto si tramutasse in colpa (colpa di leggerezza o di negligenza) sarebbe mio stretto dovere di punirla assai severamente.

COSTANTINI, *relatore*. Io non posso che ringraziare l'onorevole ministro, e prendere atto della promessa fatta di proporre la riforma del Genio civile nel prossimo novembre.

MAJOCCHI. Io accetto il miglioramento introdotto dall'onorevole Lugli sotto la forma di condizione messa all'articolo primo per lo stanziamento della

somma. Però osservo che egli ha contemplato solamente la esonerazione dello Stato dalla compartecipazione alla lite coll'impresa, ed ha ommesso di parlare del concorso di qualunque maggiore spesa; perciò lo inviterei ad aggiungervi anche questa parte.

COSTANTINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Siamo ancora nella discussione generale, e si discute dei particolari dell'articolo 1.

Non essendovi altri oratori iscritti, io comincio col dichiarare chiusa la discussione generale. Poi passeremo alla discussione dell'articolo unico.

Ora, l'onorevole Costantini, ha licenza di parlare.

COSTANTINI, *relatore*. È per un chiarimento.

L'onorevole Majocchi ha osservato che l'articolo aggiuntivo, come è proposto dall'onorevole Lugli, elimina solo il pericolo della compartecipazione dello Stato nella maggiore spesa proveniente per avventura dall'esito della lite mossa dalla vecchia impresa del ponte; poichè, a suo giudizio, questa forma lascierebbe scoperto lo Stato contro il pericolo di maggiori spese eventuali richieste dall'opera.

Ora, io fo notare all'onorevole Majocchi che questa sua osservazione non regge nel fatto; in quanto che le provincie non fecero altra riserva che per le conseguenze della lite, ed accettarono per tutto il resto concordemente il sussidio dello Stato nella somma che viene indicata dal progetto di legge. In conseguenza quando ci fossimo riparati da quel lato, non vi sarebbero altri pericoli da temere.

LUGLI. Mi pareva, quando presentai quell'aggiunta, che io avessi precisamente completata la disposizione dell'articolo unico, in quanto che esso dice che è autorizzata la maggiore spesa *pel completamento del concorso dello Stato*: il che include l'idea di una cifra definitiva, mentre lascia poi aperto il campo alla questione cui ha accennato anche l'onorevole relatore. Tuttavia, per tranquillare me stesso, e per tranquillare ognora più l'onorevole Majocchi e la Camera intera, io ho ancora modificato il mio emendamento in questo senso:

« È autorizzata la maggiore spesa di 110,448 53 lire come definitivo ed invariabile complemento del concorso dello Stato accordato alle provincie di Chieti e di Teramo per la costruzione del ponte sul fiume Pescara presso Villanova, rimanendo ad esclusivo carico delle provincie anche le conseguenze di possibili liti coll'impresa per le costruzioni medesime. »

Così viene incluso il concetto del concorso *ultimo* per la costruzione, non meno che l'eventualità delle liti.

PRESIDENTE. Domando adunque all'onorevole Ma-

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1878

occhi, se dopo la proposta fatta dall'onorevole Lugli, egli persiste nel suo articolo aggiuntivo, e nel suo ordine del giorno.

MAJOCCHI. Io li ritiro.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'articolo proposto dalla Commissione e dal Ministero.

« *Articolo unico.* È autorizzata la maggiore spesa di lire 110,448 53 pel completamento del concorso dello Stato, accordato alle provincie di Chieti e di Teramo per la costruzione del ponte sul fiume Pescara presso Villanova.

« Per questa maggiore spesa sarà istituito apposito capitolo sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici pel 1878. »

A questo articolo l'onorevole Lugli propone che si facciano le seguenti modificazioni:

« Dopo le parole « è autorizzata la maggiore spesa di lire 110,448 53 » si aggiunga « come definitivo ed invariabile » complemento del concorso dello Stato alle provincie di Chieti e di Teramo per la costruzione del ponte sul fiume Pescara presso Villanova, rimanendo ad esclusivo carico delle provincie anche le conseguenze di possibili liti coll'impresa per le costruzioni medesime. »

Sono due le aggiunte, le metto ai voti separatamente.

La prima è questa: « come definitivo ed invariabile complemento del concorso, ecc. »

(È approvata.)

Finalmente dopo le parole « presso Villanova » propone si aggiunga « rimanendo ad esclusivo carico delle provincie anche le conseguenze di possibili liti coll'impresa per le costruzioni medesime. »

(È approvata.)

Ora metto ai voti l'intero articolo così emendato:

« *Articolo unico.* È autorizzata la maggiore spesa

di lire 110,448 53 come definitivo ed invariabile completamento del concorso dello Stato alle provincie di Chieti e di Teramo per la costruzione del ponte sul fiume Pescara presso Villanova, rimanendo ad esclusivo carico delle provincie anche le conseguenze di possibili liti coll'impresa per la costruzione medesima. »

(È approvato.)

Domani mattina gli uffici sono convocati alle 11, e prego gli onorevoli colleghi di volervi intervenire, affinchè gli uffici possano procedere nei loro lavori.

Alle ore 2 seduta pubblica.

La seduta è levata alle 6 10.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° *Votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge:*

A) *Modificazioni alla legge sulle società obbligatorie dei carpentieri e calafati di Genova;*

B) *Modificazione del procedimento sommario nei giudizi civili;*

C) *Maggiore spesa per la costruzione di un ponte sul fiume Pescara.*

2° *Svolgimento delle proposte di legge dei deputati:*

A) *Bertani Agostino;*

B) *Vollaro, concernenti modificazioni alla legge 7 luglio 1876 per la reintegrazione dei gradi militari a coloro che li perdettero per causa politica.*

3° *Discussione del progetto di legge per l'approvazione della convenzione addizionale pei servizi marittimi fra Brindisi, Taranto, Messina, Catania.*

4° *Discussione del progetto di regolamento della Camera.*